

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 2025-A

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE BONALUMI)

Comunicata alla Presidenza il 25 luglio 1991

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Riordinamento del Ministero degli affari esteri

presentato dal Ministro degli Affari Esteri
di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica
col Ministro del Tesoro
col Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica
e col Ministro per la Funzione Pubblica

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 DICEMBRE 1989

ONOREVOLI SENATORI. - A quasi trent'anni dalla elaborazione delle linee portanti del suo odierno assetto, l'organizzazione del Ministero degli affari esteri non è più adeguatamente funzionale al perseguimento dei suoi fini istituzionali. Le diverse proposte di legge di iniziativa parlamentare presentate in proposito la scorsa legislatura provano l'interesse già allora suscitato da questo tema e attestano la chiara percezione della correlazione che oggi esiste tra la politica estera e gli strumenti istituzionali della sua gestione. Non si tratta solo della necessità di un riassetto «tecnico», di una diversa organizzazione interna o di una nuova distribuzione delle funzioni. Il problema ha risvolti spiccatamente politici. Nei due sensi: perchè la riforma è resa necessaria e urgente da quanto è cambiato nel sistema internazionale e, di riflesso, nelle nostre relazioni internazionali e nell'esercizio della nostra politica estera, e perchè le scelte che verranno adottate con la legge che stiamo discutendo finiranno per avere una influenza diretta sulle nostre capacità di attuare una politica estera nazionale ed efficace. Credo perciò che l'ampia tematica non possa essere correttamente inquadrata se non evocando l'aspetto pre-istituzionale, politico, che da alcuni anni ha reso il Parlamento attento alle esigenze di un riordinamento legislativo del Ministero degli affari esteri, nell'intento di colmare il divario che si è venuto costituendo, in oltre venti anni, tra il quadro organizzativo del Ministero stesso definito dal decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 - uno strumento che mantiene tuttora, per molti aspetti, la sua validità - e l'innalzamento dei compiti della politica estera italiana, sullo sfondo d'altronde della crescita civile ed economica del Paese nonchè dei più impegnativi processi di integrazione e cooperazione internazionale e sovranazionale in cui siamo coinvolti.

Il Ministero degli affari esteri ha infatti dato l'impressione in questi ultimi anni di faticare ad adempiere sino in fondo alla sua funzione istituzionale che è quella di impostare la politica estera nel nostro Paese, eseguirla, verificarne i contenuti e sovrintendere opportunamente a tutte le sue manifestazioni, comunque espresse e da chiunque concretamente messe in atto.

Si tratta della collocazione dell'Italia nel sistema internazionale, con tutti i risvolti che questo comporta, dalla politica all'economia, alla cultura, alla cooperazione perchè da un lato lo Stato ha raggiunto una maggior forza e consapevolezza dei propri fini rispetto alla società e dall'altro le forme di politica estera che una società sempre più complessa e pluralistica deve elaborare sono così invadenti e pervasive da imporre una struttura sufficientemente forte e nello stesso tempo abbastanza articolata da poterle raccogliere tutte rappresentandole in modo adeguato.

La presenza dell'Italia è così estesa da sollecitare il Governo, e per esso il Ministero degli affari esteri, a moltiplicare l'attenzione e di conseguenza gli interventi, i cui strumenti possono essere anche molto diversi dalla «diplomazia» come intesa in senso tradizionale o convenzionale. Solo una politica estera unitaria può infatti permettere all'Italia di competere con le grandi potenze industriali intanto nel contesto delle nostre alleanze, Europa e sistema atlantico, e poi in quel vasto schieramento di Paesi, esperienze e aspettative che chiamiamo Terzo Mondo e in cui viene praticato quel misto di attività finanziarie, commerciali e tecnologiche che insieme concorrono a comporre il variegato mondo della cooperazione allo sviluppo.

Il dato di partenza forse più visibile per una riflessione, percepito anche da larghi settori di opinione pubblica, è stato la dilatazione della proiezione all'estero degli

interessi italiani e il conseguente diversificarsi e moltiplicarsi dei soggetti che li esprimono. Questa crescita della proiezione del Paese verso il mondo esterno è venuta ad inserirsi, a sua volta, in un processo di evoluzione del quadro politico istituzionale internazionale, sulla cui fisionomia esiste - ritengo - una solida base di consenso tra le forze parlamentari. Una rinnovata attenzione si è fatta nei confronti delle comunità all'estero, innovativamente intese come parti separate dalla madre patria e non più come ad essa estranee.

C'è poi un problema di collegamento con gli altri Ministeri che operano in campo internazionale. C'è un problema di influenza sui fenomeni di internazionalizzazione dell'economia, sugli investimenti all'estero, sulla diplomazia industriale, sulle questioni della cultura e della scienza, sulla cooperazione allo sviluppo, sui flussi migratori. C'è persino un'area grigia, che la dottrina definisce «terzo genere», dove la politica estera sfuma nella politica interna e viceversa, come avviene istituzionalmente con la politica comunitaria ma anche in altri settori e in altri comparti dell'attività delle nazioni e delle società moderne. Anche qui il Ministero degli affari esteri deve saper assumere una funzione di indirizzo e di vigilanza.

Solo in una prospettiva veramente globale, basata su una progettualità e un'analisi razionale delle diverse fenomenologie che si affermano sulla scena internazionale, la politica estera potrà essere «dimensionata» al nostro ruolo, tenendo conto, come da più parti si dice, degli «interessi nazionali», ma non sacrificando ad essi gli obiettivi di stabilizzazione, cooperazione ed integrazione che una potenza medio-alta come l'Italia deve perseguire.

La nuova legge doveva quindi partire dal presupposto che il Ministero degli affari esteri è - istituzionalmente e operativamente - il fulcro di tutta l'attività di politica estera internazionale dell'Italia, con riguardo ai rapporti tradizionali con gli Stati ma anche con gli organismi internazionali e più in generale con tutti gli enti che operano in campo internazionale.

Quest'opera di raccordo deve essere registrata anche verticalmente lungo i rami dell'Amministrazione e deve riguardare quindi anche le attività a carattere internazionale degli enti locali, delle regioni, delle camere di commercio, delle società e delle imprese pubbliche.

Ad essi si sono poi aggiunti i gruppi privati il cui solo vincolo nell'operare all'estero è dato dal rispetto delle leggi vigenti; ma anche qui è essenziale una effettiva capacità del Governo di imporre determinate coordinate e di avvalersi di strumenti di indirizzo dell'iniziativa privata alla luce della concorrenza internazionale, oltre che di disciplina all'interno dell'attività delle società multinazionali. Di fronte a tali multiformi iniziative l'Amministrazione degli affari esteri deve riacquisire un più generale coordinamento della presenza italiana all'estero.

Responsabile dell'attuazione delle linee di politica estera fissate dal Parlamento e dal Governo, istituzionalmente incaricato della funzione politico-diplomatica, il Ministero degli affari esteri rappresenta il momento capace di vegliare sulla coerenza dei comportamenti internazionali dello Stato e di promuovere l'attuazione della politica estera.

«L'unità di gestione della politica estera» a favore del Ministero, ferme le competenze della Presidenza del Consiglio, è ribadita con chiarezza nell'articolo 1 del testo del Governo e sottesa a diverse sue disposizioni. La Commissione ha condiviso pienamente questa scelta, la scelta, cioè, di un Ministero degli esteri che mantenga intatte le proprie competenze rispetto alle altre Amministrazioni e che, con adeguate e moderne strutture, possa operare con esclusiva responsabilità nei rapporti internazionali, nei cui confronti vi è bisogno di coordinamento, non di fusione o confusione. Un Ministero che peraltro ponga, come sempre avvenuto, un personale di grande qualità al servizio dello Stato, i cui interessi fondamentali, dalla sicurezza allo sviluppo, non possono essere soddisfatti che nel contesto internazionale.

Ciò ci riporta immediatamente al discorso delle strutture operative del Ministero e della qualità del suo personale, ambedue oggetto di quando in quando, nel passato, di vivaci polemiche. Eppure non si può dire davvero che una diplomazia duttile ed abile come la nostra, con la guida del potere politico non abbia interpretato in modo intelligente le situazioni, non abbia colto le occasioni che le si offrivano, non sia riuscita a condurre il Paese, attraverso la stretta severa del trattato di pace, ad una presenza più che onorevole ed efficace nella vita internazionale. Molte cose furono fatte per il prezioso aiuto offerto da una Amministrazione di grande competenza ed indiscutibile capacità operativa che ha consentito in più occasioni al nostro Paese di ottenere posizioni superiori al suo peso. Con queste parole Aldo Moro (Il Giorno, 3 luglio 1977) parlava del Ministero degli esteri.

Vi è infatti una specifica professionalità del Ministero, una tecnica del rapporto internazionale, che si acquisisce solo attraverso una lunga ed approfondita preparazione affinata dall'esperienza, che è stata per troppo tempo data per scontata e che non ci si è invece preoccupati di mantenere viva e di alimentare continuamente. Il suo quadro di riferimento giuridico-amministrativo è rimasto infatti inalterato attraverso le profonde trasformazioni sociali e legislative che hanno, per contro, trasformato il nostro Paese dal 1967, anno di emanazione del testo fondamentale per l'Amministrazione degli esteri, il decreto del Presidente della Repubblica n. 18, ad oggi.

La specifica funzione del diplomatico nella società contemporanea rispetto alle altre carriere dirigenziali dello Stato, del resto, è comune a tutti i Paesi del mondo. Essa è stata così identificata da un istituto di ricerca («Ricerca sul sistema di politica estera» condotta dal Dipartimento di politica, istituzioni e storia dell'Università di Bologna il 30 novembre 1986) in «ruolo di iniziativa, promozione, decisione cioè un compito pre-post-decisione invece di ruolo meramente esecutivo o implementativo: non più quindi funzione di informazione

che spettava tradizionalmente al diplomatico classico». Nelle grandi democrazie, le funzioni diplomatiche sono affidate ad un corpo unico con proprio statuto. La consapevolezza che la funzionalità della struttura della «Farnesina» fosse legata alla professionalità e ad una connotazione del tutto specifica del servizio (elevata mobilità tra le sedi e gli incarichi, adattabilità a condizioni operative differenziate, esperienza e consuetudine negoziale, attitudine all'analisi e alla sintesi, obiettività e equilibrio di giudizio, conoscenza dei meccanismi di funzionamento della politica estera nelle sue molteplici sfaccettature) aveva del resto indotto il legislatore del più volte ricordato decreto del Presidente della Repubblica n. 18 a riservare alla funzione diplomatica un ruolo professionalmente qualificato. Il Governo e la Commissione hanno ritenuto di tener fermo tale principio pur nella consapevolezza che le qualità che si richiedono dai diplomatici debbano essere naturalmente possedute, seppure in maniera diversa, da tutte le categorie dell'Amministrazione in quanto la natura del servizio è comune; con lunghi soggiorni presso Stati esteri dovunque il Governo decida di destinare gli addetti, che si assoggettano all'avvicendamento periodico, secondo i tempi fissati. È questo un obbligo che comporta problemi specifici e sacrifici personali e per il funzionamento della famiglia e che presuppone un personale selezionato sulla base di una vocazione specifica e organizzato in una carriera la quale consenta, con il suo sviluppo organico, una equa ripartizione degli oneri e dei vantaggi nel corso degli anni.

In questo quadro si pone il problema - che il testo considera - del riconoscimento e della tutela del nucleo familiare dei dipendenti del Ministero degli affari esteri.

A fronte delle realtà interne, in questi ventitre anni, si sono inoltre moltiplicati, in parallelo con gli sviluppi internazionali, i compiti del Dicastero. Occorreva dunque dotare la «Farnesina» di strutture e risorse, umane e finanziarie, atte a far fronte ai nuovi accresciuti impegni ed alle maggiori responsabilità che le sono state affidate, per

consentirle di corrispondere meglio al più elevato profilo internazionale assunto dall'Italia negli ultimi anni.

Stiamo superando celermente una fase ove era ancora predominante una concezione delle relazioni internazionali che faceva dell'istituzione Stato il destinatario esclusivo dei rapporti internazionali, per entrare in una nuova che vede l'Uomo, con i valori individuali e associativi che esso esprime, emergere come destinatario finale dell'azione politico-diplomatica. Ne consegue un profondo rinnovamento dei contenuti e dei metodi della cooperazione internazionale, che appare sempre meno circoscritta ad un confronto angusto tra Stati, per tendere invece progressivamente ad un quadro di più ampio respiro, ove gli elementi di solidarietà diventano prevalenti a scapito delle vecchie contrapposizioni e odiosi antagonismi, che sono stati in passato molto influenti nei rapporti tra Stati. Si delineano le condizioni favorevoli all'affermarsi dei principi di cui è depositaria la Carta dell'ONU, imperniati sul riconoscimento del carattere indivisibile e collettivo della sicurezza e sulla coscienza che solo l'accettazione di alcuni valori comuni da parte di tutti i membri della società internazionale può consentire a questa di esistere e di crescere.

L'interdipendenza tra il nostro Paese e il resto del mondo è un dato di fatto incontrovertibile e le stesse nostre sicurezze e prosperità non si concepiscono se non in un quadro multilaterale: oltre la metà della nostra ricchezza nazionale dipende dai rapporti con l'estero e, pochi lo ricordano, oltre il 10 per cento della nostra popolazione risiede fuori dei confini nazionali (con l'istituzione dell'anagrafe consolare, che è già in atto e, poi, con il censimento degli italiani all'estero, si avranno dati più precisi al riguardo), cui vanno aggiunti circa 60 milioni di discendenti italiani che stanno riscoprendo con orgoglio e fierezza le loro origini, ed un incalcolabile numero di operatori economici e commerciali, di tecnici, di uomini di cultura e di spettacolo, di turisti, che quotidianamente si trovano all'estero. Un investimento, quindi, in ter-

mini di rapporti umani, che non ha precedenti se non in quella cultura universale ove l'immagine e il ruolo dell'Italia ci collocano a giusto titolo a livello di grande potenza; tutte ragioni queste all'origine del bisogno esistenziale di essere presenti con una idonea struttura e di partecipare attivamente a tutti i fori della realtà internazionale.

* * *

Passando ora più specificamente al disegno di legge in esame, prima di entrare nel merito del complesso di norme in oggetto - per la cui illustrazione di dettaglio si rinvia alla relazione governativa che accompagnava il disegno di legge n. 2025 - non mi sembra ripetitivo riagganciarmi alle cose già dette sul piano generale per evidenziare il nesso tra alcune considerazioni specifiche sulla natura e sull'attività del Ministero degli affari esteri e la filosofia che ha cercato di ispirare la riforma.

Va quindi ricordato che il Ministero degli esteri, più di ogni altro, svolge un'attività squisitamente politica, ed internazionalmente rilevante. Questo non vuol dire naturalmente che gli altri Ministeri non svolgano attività politica (perchè sarebbe un controsenso) ma l'affermazione va intesa nel senso che nel Ministero degli esteri l'attività politica è prevalente, è più immediata, più diretta, mentre marginale e funzionale a quella politica è l'attività di gestione amministrativa. Valga al proposito il paragone con il Ministero degli interni («politico» quanto altri mai) nel quale l'attività preminente è costituita dalla gestione amministrativa esplicita sia in sede centrale che nelle prefetture (attività di vigilanza, controllo, concessione di permessi, eccetera).

Naturalmente, ciò non significa sottovalutare, pur dentro una innegabile specificità, l'esigenza di assicurare il massimo di coerenza della nuova normativa con le regole generali dell'ordinamento dello Stato e della pubblica amministrazione. Proprio per questo va sottolineato che la Commissione, sulla base del testo presentato dal Governo, ha lavorato essenzialmente

per individuare i punti nodali del complesso sistema normativo rispetto ai quali si avvertiva l'esigenza di approfondimenti che, pur senza alterare la logica dell'impianto, chiarissero o meglio articolassero i momenti di raccordo all'interno del provvedimento stesso e con le normative generali che reggono il funzionamento della pubblica amministrazione e il rapporto di pubblico impiego.

* * *

Venendo ora all'articolato proposto dalla Commissione, per ciò che riguarda i compiti del Ministero e il suo ruolo nell'ambito della compagine di Governo, il testo (articolo 1) è stato arricchito di importanti riferimenti di contenuto quanto ai principi che ispirano l'azione internazionale del Paese. Sono stati introdotti, infatti, richiami, oltre che al processo di integrazione europea, agli obiettivi generali di rafforzamento dell'ordinamento giuridico internazionale e, in questo contesto, delle Nazioni Unite.

Si è inoltre provveduto a definire in modo più adeguato rispetto ai riferimenti istituzionali generali, il ruolo, proprio del Ministero degli affari esteri, di assicurare l'unità di gestione della politica estera dell'Italia. Questo ruolo viene infatti collocato nell'ambito dei poteri di indirizzo e di coordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, definiti dalla legge n. 400 del 1988, individuando nella concertazione con le Amministrazioni interessate lo strumento più appropriato per quanto attiene il coordinamento delle attività di queste ultime suscettibili di avere riflessi sul piano internazionale.

Sia in sede di comitato ristretto che in Commissione, però, l'attenzione maggiore e il dibattito più approfondito hanno riguardato l'articolo 2, sulle strutture centrali del Ministero.

A questo proposito merita ricordare che le esperienze ministeriali di altri Paesi hanno consentito di evidenziare alcuni punti caratteristici di grande utilità anche ai fini della riforma del nostro Ministero. Va ricordato, ad esempio, che in molti Paesi

(ad esempio, la Francia e gli Stati Uniti) l'organizzazione dell'Amministrazione centrale è stata improntata ad una duplice ripartizione delle Direzioni generali: per materia e per area geografica. Tale scelta, però, è stata operata tenendo molto bene in mente due rilevanti considerazioni.

Da un lato, le Direzioni generali per materia (soprattutto quelle «Affari politici» e «Affari economici») si occupano della trattazione delle relazioni generali e multilaterali riguardanti una data materia, mentre le Direzioni geografiche hanno competenza prevalentemente per i rapporti bilaterali con i vari Stati rientranti nell'area geografica.

In secondo luogo, sono stati previsti organi e meccanismi procedurali ben definiti di coordinamento tra le competenze delle Direzioni funzionali e quelle delle Direzioni per area territoriale, attraverso la creazione di centri flessibili di snodo, con a capo alti funzionari, adibiti, appunto, al raccordo delle attività sia a livello orizzontale che verticale dei due tipi di Direzione. Lo scopo precipuo di tali organismi di coordinamento è, evidentemente, quello di evitare «ridondanze» burocratiche, nonché duplicazioni e sovrapposizioni di competenze.

La divisione per materia è stata invece interpretata, in molti Paesi, in senso dinamico ed evolutivo (a volte, in senso assistemico, come nel caso degli Stati Uniti d'America) organizzando gli uffici non più secondo i vecchi schemi burocratici di articolazione delle materie, ma secondo nuovi moduli di organizzazione che tengono conto del mutamento considerevole dei «nuclei tematici» di fondo delle relazioni internazionali negli ultimi decenni; secondo tale approccio innovativo, le Direzioni funzionali sono state istituite e modellate in connessione, ad esempio, alle seguenti «nuove» materie: Relazioni Est-Ovest, Relazioni Nord-Sud, Relazioni NATO, Relazioni CEE, Disarmo, Commercio internazionale, Diritti umani.

Anche se la suddivisione del lavoro per materia appare forse più affidabile, essendo quella basata su competenze geografiche portata a favorire inevitabilmente orienta-

menti settoriali insiti in ogni politica estera e rivolti a privilegiare i rapporti con alcuni Paesi a scapito di una più utile visione globale, la Commissione ha condiviso la nuova ripartizione prevista dal disegno di legge del Governo dove l'innovazione più significativa è l'aggiunta alle tradizionali Direzioni per materie (personale e amministrazione, affari politici, affari economici, emigrazione, relazioni culturali e cooperazione allo sviluppo) di cinque Direzioni geopolitiche.

L'alternativa fra l'articolazione per materia, in vigore dal 1932, e la divisione territoriale è stata uno degli argomenti cruciali del dibattito degli ultimi anni. L'articolazione per grandi aree geopolitiche dovrebbe permettere una maggiore specializzazione sull'esempio di altri Ministeri degli esteri, dove esistono persino uffici specifici per i singoli paesi.

L'esigenza di centralità, contrapposta alla frammentazione e alla mancanza di programmazione, ha giustamente suggerito di aprire alla prospettiva geografica, che del resto preesisteva nell'abitudine di affidare le deleghe ai Sottosegretari sulla base di una suddivisione continentale oltre che tematica.

Sull'articolo 2, dunque, la proposta del Governo è stata accolta e solo integrata, per quanto concerne le competenze delle singole Direzioni generali, da alcune puntualizzazioni, segnatamente per quanto attiene la connessione tra attività culturali ed educative all'estero, che è stata sottolineata anche dalla seconda Conferenza nazionale sull'emigrazione. Da segnalare è pure la menzione dei «diritti umani» per la Direzione generale degli affari politici.

È stata, altresì, delineata una configurazione operativa del centro analisi e programmazione - destinato a costituire un supporto fondamentale delle attività di coordinamento del Segretario generale (articolo 3) e del comitato direzionale (articolo 10) - che evidenzia la possibilità di ricorso ai contributi, a livello di analisi e di elaborazione di opzioni, che possono pervenire da qualificati ambienti accademici e di ricerca.

La Commissione ha però ritenuto indispensabile introdurre un apposito nuovo articolo (articolo 4) per delineare in modo inequivocabile il rapporto di complementarietà che motiva la strutturazione delle Direzioni generali sulla base di un duplice criterio di competenze (geografiche e tematiche), così da garantire completezza, trasparenza e coerenza sia nel processo di analisi e valutazione preliminare alla decisione politica, che in quello di attuazione della stessa.

La centralità del duplice approccio tematico-geografico ha inoltre indotto la Commissione a rafforzare sotto questo profilo i meccanismi di coordinamento operativo. In questo senso è stato opportunamente integrato l'articolo relativo ai compiti del Segretario generale, prevedendo al contempo che la segreteria del comitato direzionale sia assicurata dallo stesso ufficio per il coordinamento del quale il Segretario generale si avvale per l'espletamento del suo ruolo di coordinamento dell'attività quotidiana delle strutture dell'Amministrazione.

* * *

Su un aspetto merita ora soffermarsi, perchè è andato assumendo da alcuni anni rilievo determinante per il buon funzionamento dell'insieme dell'Amministrazione degli esteri: quello delle strutture amministrativo-contabili. La rapida e gravosa crescita dei contenuti gestionali del Ministero è tanto nota che non richiede illustrazioni (basti pensare all'attività di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo). Nel ridisegnare le strutture e le procedure amministrativo-contabili, occorre in primo luogo assicurare uno stretto raccordo tra la politica di gestione delle risorse umane e la politica di gestione delle risorse finanziarie.

Era divenuta inoltre pressante la sollecitazione a decentrare nelle Direzioni generali, cioè nelle macro-strutture di gestione generatrici della spesa, entrambe le fasi di impegno e di liquidazione, rafforzando la capacità dell'Amministrazione di operare in tempi cadenzati sulle priorità inerenti alla motivazione stessa delle spese.

Contestualmente, andavano individuate soluzioni che garantissero il perseguimento di una politica unitaria di bilancio e il coordinamento degli aspetti generali afferenti alla gestione dei fondi. E tutto ciò in stretto raccordo con la politica di gestione delle risorse umane che conserva carattere trainante anche in ragione del ruolo eminentemente politico affidato all'Amministrazione degli esteri.

A tale riguardo, l'adeguamento degli organici della carriera amministrativa si pone come un passaggio obbligato per far fronte non solo al riordinamento delle strutture centrali, ma anche all'istituzione dei servizi amministrativi decentrati, previsti dalla legge n. 15 del 1985 e rimasti «sterilizzati» proprio per l'inadeguatezza degli organici.

Alla normativa delegata viene poi demandato l'impegno di garantire lo snellimento sostanziale delle procedure amministrative per preservare, e anzi rafforzare, il principio del controllo alleggerendone, però, talune modalità che risultano eccessivamente gravose quando proiettate sul piano estero.

Si tratta anche di dare maggiore respiro all'Amministrazione nella valutazione della migliore utilizzazione dei fondi in corso di gestione del bilancio rispetto ad incombenze prevalentemente formali che oggi ne assorbono le risorse.

Si impone qui un discorso specifico per la carriera direttiva amministrativa che è stata piuttosto sacrificata nell'economia funzionale del Ministero e alla quale invece è opportuno riconoscere tutta la sua validità per il lavoro di alto profilo amministrativo che le è proprio ben al di sopra delle mere funzioni contabili.

La tabella 6 allegata al disegno di legge in esame sancisce invece la pratica fusione di questa categoria, composta tutta di laureati vincitori di un concorso direttivo, con quella delle ex carriere di concetto, formate per lo più da diplomati vincitori di concorsi di ex gruppo B. Considerata l'importanza del ruolo che la dirigenza amministrativa è chiamata a svolgere nel quadro del riordinamento legislativo del Ministero, è parso preferibile trattare anche gli aspetti afferenti alla dirigenza ammini-

strativa congiuntamente a quelli della revisione delle strutture amministrativo-contabili sulle quali ci si è dianzi soffermati. Il testo in esame, a giudizio del relatore, risponde adeguatamente all'opportunità di tracciare una ripartizione chiara di responsabilità, anche in relazione alla preposizione agli uffici, tra carriera diplomatica e dirigenza amministrativa. Si tratta di un principio non controverso, ma che esige una risposta positiva circa le proposte di ampliamento dell'organico della dirigenza amministrativa per far fronte alle esigenze sia dell'Amministrazione centrale che degli istituendi servizi amministrativi decentrati.

Al riguardo, si segnala l'istituzione di una Direzione centrale per il bilancio e gli affari generali amministrativi (articolo 5, comma 3) nell'ambito della Direzione generale per il personale e l'amministrazione, chiamata a garantire la necessaria unità di impostazione della politica di bilancio e di programmazione del fabbisogno finanziario. Coerentemente a tale scelta, si è prevista la partecipazione del direttore centrale alle riunioni del Comitato direzionale in relazione agli argomenti in discussione (articolo 10, comma 2), nonché il suo ingresso a pieno titolo nel Consiglio di amministrazione (articolo 11).

* * *

Per quanto attiene, poi, il sistema di norme derivato (articolo 6) che dovrà definire più nel dettaglio le sottoarticolazioni delle strutture previste dalla legge, sono state individuate in modo più puntuale le materie riservate al regolamento e quelle demandate alla decretazione del Ministro.

Ulteriore elemento di rilievo è l'introduzione di una norma specifica (articolo 10, comma 5) che prevede con cadenza annuale una valutazione, da parte del comitato direzionale, del configurarsi nello spazio degli interessi italiani che la rete di rappresentanze diplomatiche e di uffici consolari è chiamata a tutelare. Tale valutazione dovrà costituire la base per una attenta e ragionata politica di utilizzazione delle risorse umane e finanziarie da parte dell'Amministrazione.

Circa gli uffici all'estero (articoli 8 e 9), rispetto al testo governativo sono stati introdotti alcuni puntuali riferimenti di raccordo con le normative legislative di settore, che disciplinano le attività degli istituti di cultura e delle unità tecniche di cooperazione all'estero, richiamando doverosamente le leggi 22 dicembre 1990, n. 401, e 26 febbraio 1987, n. 49. Una particolare sottolineatura merita l'articolo 9, che definisce una fisionomia nuova degli uffici consolari concepiti come strumenti di raccordo complessivo con le comunità italiane e di origine italiana nonché di promozione, a livello delle relative circoscrizioni, degli interessi globali e dell'immagine del Paese.

Per quanto riguarda, poi, il coordinamento esterno (articolo 12) delle attività aventi riflessi di politica estera, la Commissione ha precisato come l'istituzione di organismi consultivi, per settori rilevanti ai fini delle relazioni internazionali, debba svolgersi nell'ambito della normativa della legge n. 400 del 1988 che stabilisce le prerogative della Presidenza del Consiglio dei ministri: quindi nei limiti propri dell'acquisizione di pareri qualificati, senza chiamare in causa quelle forme di coordinamento operativo tra Dicasteri riservate a Comitati interministeriali.

* * *

Quella che, per grandi linee, può essere vista come la seconda parte del provvedimento (quella cioè concernente il personale: articoli da 18 a 30) si articola sostanzialmente in quattro punti:

- a) riforma della carriera diplomatica;
- b) riassetto normativo del personale delle qualifiche dirigenziali e funzionali e di quello assunto a contratto all'estero;
- c) adeguamento del trattamento economico ai disagi connessi con gli avvicendamenti;
- d) ampliamento degli organici.

Come principio generale, nel suo lavoro la Commissione ha mirato ad accentuare il collegamento tra le specifiche professionalità del Ministero degli affari esteri e la

particolarità dei compiti istituzionali ad esso affidati. Si sono, per contro, alleggeriti i passaggi descrittivi dei possibili contenuti di tale professionalità, che presentano in qualche misura un carattere evolutivo nel tempo.

In particolare, la Commissione ha tenuto a ribadire, ovunque opportuno, i richiami all'applicazione della legge 11 luglio 1980, n. 312 - che è stata finora di lento e parziale decollo nel Ministero degli esteri -, della legge 29 marzo 1983, n. 93, e degli accordi da essa derivati.

Sul tema della formazione professionale (articolo 20), si è data maggior forza al principio di estendere a tutto il personale del Ministero l'attività di formazione e di qualificazione dell'Istituto per il servizio diplomatico, prevedendo l'obbligatorietà dei corsi anche per la dirigenza amministrativa e la partecipazione ai corsi stessi di dirigenti di altre amministrazioni operanti in settori potenzialmente rilevanti per le relazioni internazionali.

Per quanto concerne in particolare la carriera diplomatica (articoli 21, 22 e 23), è stato mantenuto fermo il principio dell'accesso alla carriera unicamente per concorso, a garanzia delle delicate funzioni affidate a tale personale e a salvaguardia di quella sfera di autonomia dell'Amministrazione la cui valorizzazione ispira le più recenti riflessioni di politica legislativa in materia di pubblica amministrazione.

Si è ritenuto, invece, opportuno riprendere la clausola della riserva di posti nel concorso di accesso alla carriera diplomatica, tradizionalmente prevista per il personale del Ministero degli esteri, e di allargarla estendendola al restante personale della pubblica amministrazione.

La Commissione ha, inoltre, ritenuto che l'obiettivo di favorire l'allargamento della base di reclutamento venisse meglio garantito escludendo la possibilità, prevista dal disegno di legge originario, di ammettere, in sede di concorso, al successivo corso di formazione un numero di candidati superiore ai posti disponibili. Tale possibilità è parsa infatti poter operare come un fattore di disincentivazione delle candidature in

relazione al notevole impegno di preparazione che esige il concorso medesimo.

L'introduzione, infine, di una commissione consultiva per la carriera diplomatica (articolo 21, comma 6), con la partecipazione dell'Amministrazione e di rappresentanti del personale interessato, mira a colmare una carenza nei meccanismi di dialogo particolarmente avvertita rispetto alle particolarità professionali e di servizio di tale carriera.

Per la dirigenza amministrativa - di cui si è già trattato - partendo dall'impostazione del testo del Governo, che ha recepito l'esigenza di tracciare con chiarezza le diverse aree di competenza e di responsabilità della carriera diplomatica e della dirigenza amministrativa, la Commissione ha ritenuto di introdurre alcuni ulteriori elementi di razionalizzazione nel sistema delineato.

Si ricorda intanto che è stato previsto che il direttore centrale per il bilancio e gli affari generali amministrativi - cui incombono rilevanti responsabilità di indirizzo e di coordinamento nei confronti delle strutture amministrative decentrate nelle Direzioni generali generatrici di spesa - sia anch'esso membro del consiglio di amministrazione.

Si è ritenuto, inoltre, di chiarire in più punti come per l'impiego della dirigenza amministrativa, sia presso l'amministrazione centrale che all'estero, rimangano pienamente valide le disposizioni della legge n. 15 del 1985 ed in particolare l'istituzione dei servizi amministrativi decentrati che sarà resa finalmente possibile dall'incremento di organico previsto dal provvedimento di riforma.

Sul personale a contratto (articolo 26) le modifiche apportate sono di carattere sostanziale pur riconoscendo l'importanza che riveste, per il funzionamento degli uffici all'estero, la possibilità di reclutare personale *in loco*. Esse intendono, peraltro, evitare che tale istituto possa trasformarsi in una sorta di duplicazione di fatto di quello del personale di ruolo, con confusioni o sovrapposizioni di compiti che sono invece complementari e debbono rimanere

distinti, e ad escludere la possibilità che esso rappresenti uno strumento surrettizio di accesso ai ruoli del Ministero.

Per questo si è stabilito che le assunzioni (da effettuarsi direttamente dagli uffici all'estero) possano avvenire solo per specifiche esigenze delle ambasciate e dei consolati e per mansioni per le quali non sia previsto un concorso pubblico. Si è limitata al massimo la possibilità di assumere personale di cittadinanza italiana - comunque solo se residente nel luogo di utilizzo da almeno tre anni - riservandola a Paesi che presentino caratteristiche particolari da individuarsi annualmente con decreto del Ministro. La Commissione si è comunque preoccupata delle situazioni pregresse e delle aspettative del personale già assunto - consentendone (entro il primo anno di applicazione della legge) il passaggio nei ruoli del Ministero per aliquote di posti vacanti attraverso specifiche procedure di concorso - in una apposita norma transitoria (articolo 31, comma 4).

Circa gli esperti (articolo 27), le modifiche, redazionali, tendono a sottolineare il carattere istituzionale che il ricorso ad esperti esterni al Ministro degli affari esteri assume sul piano dei rapporti tra il Ministero medesimo e le altre Amministrazioni dalle quali gli esperti vengono per lo più tratti.

* * *

A conclusione del suo lavoro, il relatore ritiene che si imponga il discorso assolutamente fondamentale sulla consistenza dei fondi stanziati per il Ministero. Essi sono del tutto insufficienti a mantenere un'Amministrazione così delicata e sensibile per il Paese in condizione di operare efficacemente come dovrebbe: i fondi per il Ministero degli esteri debbono infatti essere considerati una spesa produttiva, strettamente commisurata con i bisogni di un Paese che, per aspirazioni, posizione geografica e realtà socio-economica, ha così stretti legami con il mondo esterno. Senza tale adeguamento rischia di perdere quindi di qualsiasi significato ogni pur necessario discorso su funzionalità e produttività.

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Sotto il profilo delle risorse statali destinate alla Amministrazione degli esteri, esse risultano essere, con lievi oscillazioni, all'incirca equivalenti per tutti i grandi Paesi occidentali. Mentre, però, la Francia e la Germania federale, ad esempio, assegnano l'1 per cento del loro bilancio, l'Italia si presenta con un'allocazione di finanziamenti quantitativamente ridotta: solo lo 0,25 come percentuale di incidenza sulla spesa finale del bilancio dello Stato.

Dobbiamo invece essere coscienti che, se non si vogliono indebolire i vitali legami internazionali del Paese, se non si vuole negare un'articolata assistenza sociale, scolastica e culturale ai milioni di connazionali

nel mondo e se non si vuole privare la nostra economia di una adeguata attività di supporto agli operatori all'estero, allora è indispensabile che siano messi a disposizione del Ministero degli esteri i mezzi necessari affinché, con strutture amministrative agili e moderne, supporti logistici adeguati, comunicazioni immediate ed efficienti, personale sufficiente e qualificato, i predetti obiettivi vengano raggiunti.

Sulla base delle considerazioni sopra svolte si invita l'Assemblea ad approvare il presente disegno di legge, nel testo proposto dalla Commissione.

BONALUMI, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: MURMURA)

2 luglio 1991

La Commissione, esaminati il disegno di legge in titolo ed il testo predisposto dal comitato ristretto della Commissione di merito, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con le osservazioni e le condizioni di seguito riportate.

Si osserva preliminarmente che la mancata coerenza nei criteri di assegnazione dei disegni di legge afferenti al riordino ed alla riforma dei ministeri determina discrasie e difformità che incidono sui principie cardine della Costituzione e dell'ordinamento statale, determinando altresì rincorse corporative e rivendicazioni settoriali con notevoli danni per il buon andamento della Amministrazione pubblica. Pertanto, la Commissione esprime l'esigenza di una interpretazione univoca, applicabile in tutti i casi, della norma regolamentare che affida alla 1ª Commissione la competenza sull'ordinamento generale dello Stato e della pubblica Amministrazione, che certamente comprende la riforma dei ministeri.

Pur condividendo il carattere di specialità, più volte solennemente affermato dal legislatore, per il personale diplomatico, si ritiene che esso non consenta fughe dalle essenziali regole di coerenza complessiva dell'ordinamento, sulle quali si richiama l'attenzione della 3ª Commissione.

Infatti, il testo del comitato ristretto:

1) investe, con l'articolo 1, competenze e funzioni di altri dicasteri (Ministeri dell'interno, cui spetta la lotta alla criminalità; del commercio estero, che ha competenze necessarie e specialistiche in materia di politica commerciale, promozionale e

degli strumenti finanziari a sostegno dell'esportazione; dell'ambiente), determinando frazionamenti e pluralità di centri di imputazione, che alterano, senza evidenziare plausibili ragioni di efficienza, l'attuale assetto. Si condiziona pertanto l'espressione di un parere favorevole alla introduzione di un esplicito riferimento ai procedimenti di intesa tra i Ministeri interessati;

2) l'articolo 2 non offre una specifica caratterizzazione per le strutture ministeriali, la cui moltiplicazione in direzioni generali ed in servizi - che dovrebbero essere comunque numericamente inferiori - rischia di impedire il coordinamento delle politiche e l'attuazione delle direttive generali. A siffatto inconveniente si ha l'impressione diano corso le direzioni generali geografiche, che dovrebbero, strutturate a mo' di servizi, essere di supporto a quelle cosiddette tematiche. A tal fine, occorre potenziare e valorizzare la conferenza dei direttori generali, ed in ogni caso definire - ed è questa una specifica condizione - le differenti funzioni tra direzioni geografiche e tematiche in modo preciso e tassativo;

3) l'articolo 3 non rafforza sufficientemente il ruolo di coordinamento e di programmazione del segretario generale. Tale ruolo va invece accentuato, anche mediante il collegamento con le attività delle regioni all'estero, senza istituire un apposito servizio, del quale non si ravvisa la necessità;

4) la facoltà, affidata al Ministro dall'articolo 4, suscita perplessità per il suo contrasto con l'articolo 97 della costituzione laddove è richiesto l'atto legislativo per l'organizzazione degli uffici; alla modifica

di tale articolo si condiziona pertanto il parere favorevole della Commissione;

5) l'articolo 9 attribuisce al Ministero degli affari esteri un ruolo di indirizzo e di coordinamento collocabile unicamente in capo al Presidente del Consiglio ed al Consiglio dei ministri, sulla base della legge n. 400 del 1988. Si condiziona pertanto l'espressione di un parere favorevole alla esclusione dell'attribuzione al Ministero degli affari esteri di poteri spettanti unicamente alla Presidenza del Consiglio;

6) il comma 5 dello stesso articolo 9 contraddice la *ratio* della norma, che risiede nel soddisfacimento di interessi propri dell'Amministrazione, che devono, pertanto, rientrare nei compiti istituzionali dell'Amministrazione stessa: più corretto del collocamento fuori ruolo è, invece, l'istituto del comando, che si raccomanda;

7) l'articolo 17 non considera in maniera adeguata il potenziamento e l'aggiornamento culturale del personale, le cui funzioni esigono più puntuale preparazione;

8) con specifico riferimento all'articolo 19, si fa osservare che:

il comma 2 contiene tre periodi, che non rendono comprensibile quale di essi valga per chi entra in carriera dopo la riforma;

il comma 5 prevede che, sempre nel primo anno, debba restare scoperto l'80 per cento dei posti e che i concorsi di assunzione possano riguardare solo il 20 per cento dei posti liberi: per il predetto 80 per cento dei posti ci sono già inquadramenti predestinati, in spregio alla legge n. 312 del 1980, che vieta qualsiasi tipo di scalamento verso l'alto;

i commi 5 e 8 prevedono le promozioni a primo segretario ed a consigliere di legazione dopo 4 anni, anziché 4 anni e 8 mesi, come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, senza illustrare le ragioni della innovazione;

i commi 6, 7 e 8 prevedono tempi differenziati rispettivamente di tre anni, due anni e tre anni, per la corresponsione dei nuovi emolumenti, denotando una evidente illogicità;

il comma 9 prevede che i consiglieri di ambasciata possano essere nominati ministri dopo tre anni, senza evidenziare la *ratio* della norma che introduce una riduzione dei tempi per quanti potranno usufruirne non prima del 2008 oppure 2009. Infatti, chi entri in carriera nel 1991, con la nuova disciplina, verrà promosso dopo quattro anni primo segretario, dopo cinque consigliere di legazione, dopo ulteriori cinque consigliere di ambasciata e dopo tre anni, cioè nel 2009, potrà diventare ministro plenipotenziario di seconda classe;

il comma 4 dà luogo a forti perplessità, perchè consente, nel primo anno, concorsi riservati al personale inquadrato nelle qualifiche per l'accesso alle qualifiche superiori, procedure di inquadramento di personale comandato o distaccato e procedure concorsuali specifiche per l'inquadramento eccezionale di chiunque presti servizio a diverso titolo da un anno presso l'amministrazione centrale. Questa disposizione può consentire evidentemente favoritismi e vulnerare i principi costituzionali del buon andamento e della trasparenza;

9) il testo non determina il potenziamento vero e la competitività obiettiva nel settore più propriamente diplomatico, mancando di vietare nel modo più assoluto immissioni dall'esterno. A tali immissioni, ad esempio, potrebbe dare occasione l'articolo 21, attraverso una previsione di impiego dei dirigenti amministrativi presso le rappresentanze diplomatiche, che li renderebbe in pratica consoli, senza l'accertamento rigoroso dei requisiti professionali di cui all'articolo 123 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967; tanto più che non si prevede che gli incarichi di vice console vengano soppressi. Si ravvisa invece l'esigenza di istituire servizi amministrativi decentrati, la cui opportunità è stata ripetutamente evidenziata dalla Corte dei conti;

10) l'accesso alle qualifiche dirigenziali, regolato dall'articolo 21, può dar luogo ad un appesantimento della situazione attuale, attraverso un ingresso nella carriera non determinato con criteri e principi chiari;

11) il comma 1 dell'articolo 22 non chiarisce a sufficienza se le dotazioni organiche (tabella 3) riflettano o meno fabbisogni funzionali dell'Amministrazione, una volta verificate le necessità operative, mentre nel comma successivo si esclude, in contrasto con la disciplina generale, la possibilità di mobilità. Inoltre, con l'ultimo comma dello stesso articolo, non vengono precisati i criteri per la promozione a vice-console o di capo di vice-consolato;

12) l'articolo 28 non elimina il pericolo di promozioni, di fatto a ruolo aperto, del personale non diplomatico, in tal modo non esaltando le professionalità. Sarebbe invece più opportuno un adeguamento alla normativa generale sull'ordinamento del personale statale, prevedendo altresì una autonoma direzione generale per il personale amministrativo;

13) l'aumento degli organici della carriera diplomatica (da 938 a 1.260) ne esige la pianificazione in un arco temporale, attraverso la modifica razionale delle norme sulle assunzioni. A tale proposito, si segnala l'opportunità di cassare la norma dell'articolo 18, che, aumentando il numero degli ammessi al corso-concorso ben oltre i posti disponibili, rischia di rivelarsi disincentivante. Si segnala altresì l'esigenza di modificare le norme sui meccanismi di scorrimento, dovendo la selezione avvenire sulla base di criteri di effettiva professionalità (con la partecipazione della commissione per il servizio diplomatico) e commisurando gli avanzamenti ai posti disponibili, sulla base di indicazioni precise e vincolanti, formulate attraverso criteri generali fissati dal Parlamento.

Il gruppo comunista-PDS, pur non approvando il parere favorevole, aderisce alle condizioni sopraesposte e fa altresì osservare in particolare che:

all'articolo 3-bis manca un chiaro riferimento alle prescrizioni dell'articolo 8, onde evitare duplicazioni ed accavallamenti di competenze, mentre non risulta valorizzato il comitato direzionale, di cui fanno parte i direttori generali;

viene disatteso il principio-base dell'ordinamento vigente della unicità della «funzione dirigenziale pubblica»;

non appare giustificata l'esclusione, operata con l'articolo 5, dei dirigenti statali dagli incarichi direzionali non direttamente connessi con l'attività diplomatica, nè appare garantita la qualità professionale degli «esperti»;

non è condivisibile l'adozione di riserve di posti e concorsi riservati, nonchè di profili professionali specifici, quando le leggi generali in vigore, soprattutto quelle più recenti, consentono mobilità e flessibilità di inquadramento, imponendo il rispetto rigoroso della professionalità e della selezione per concorso pubblico. L'intento di adottare una sanatoria delle posizioni di fatto non corrisponde neppure ad un disegno di riordino complessivo delle regole per il personale amministrativo, mentre la stessa prospettiva di rendere possibile una attività normativa delegata, sul piano sopraindicato e con il carattere dell'assetto compromissorio sopra criticato, non offre alcuna garanzia, nè di rigore, nè di nuova efficienza.

DISEGNO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEL GOVERNO

Art. 1.

*(Funzioni e composizione
del Ministero degli affari esteri)*

1. Il Ministero degli affari esteri, di seguito denominato «Ministero», attende ai rapporti internazionali dell'Italia e ne promuove lo sviluppo secondo i principi sanciti dalla Costituzione della Repubblica, anche attraverso la conduzione di negoziati e la stipulazione di accordi e altri atti di rilievo giuridico internazionale. In particolare esso: promuove il processo di integrazione europea in applicazione dei trattati e degli altri rilevanti atti comunitari; cura i rapporti sul piano bilaterale e multilaterale nonchè lo sviluppo della cooperazione per la tutela dell'ambiente e nei settori economico, commerciale, scientifico, tecnologico e della lotta alla criminalità internazionalmente organizzata; promuove l'elaborazione della politica della sicurezza internazionale, del disarmo e della tutela dei diritti umani; favorisce e promuove lo sviluppo economico e sociale dei Paesi emergenti, sia sul piano bilaterale che attraverso la partecipazione ad enti ed organizzazioni internazionali; promuove e tutela le attività nazionali e l'immagine dell'Italia all'estero anche mediante adeguati strumenti di politica culturale; tutela i diritti e gli interessi dell'Italia in campo internazionale, con particolare riferimento a quelli degli italiani all'estero, e concorre a determinare le condizioni degli stranieri in Italia.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

*(Funzioni e composizione
del Ministero degli affari esteri)*

1. Il Ministero degli affari esteri, di seguito denominato «Ministero», attende ai rapporti internazionali dell'Italia e ne promuove lo sviluppo secondo i principi sanciti dalla Costituzione della Repubblica in armonia con gli obiettivi del rafforzamento dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e dell'ordinamento giuridico internazionale, anche attraverso la conduzione dei negoziati e la stipulazione di accordi e altri atti di rilievo giuridico internazionale. In particolare esso: promuove il processo di integrazione europea in applicazione dei trattati e degli altri rilevanti atti comunitari; cura i rapporti sul piano bilaterale e multilaterale nonchè, con il concerto delle altre Amministrazioni interessate, lo sviluppo della cooperazione per la tutela dell'ambiente e nei settori economico, commerciale, scientifico, tecnologico e della lotta alla criminalità internazionalmente organizzata; promuove l'elaborazione della politica della sicurezza internazionale, del disarmo e della tutela dei diritti umani; favorisce e promuove lo sviluppo economico e sociale dei Paesi emergenti, sia sul piano bilaterale che attraverso la partecipazione ad enti ed organizzazioni internazionali; promuove e tutela le attività nazionali e l'immagine dell'Italia all'estero anche mediante adeguati strumenti di politica culturale; tutela i diritti e gli interessi dell'Italia in campo internazionale, con particolare riferimento sia agli interessi esteri dei cittadini italiani sia a quelli degli italiani all'estero, e concorre a determinare le condizioni degli stranieri in Italia.

(Segue: *Testo del Governo*)

2. Ferme restando le competenze della Presidenza del Consiglio dei ministri e delle singole amministrazioni, il Ministero assicura l'unità di gestione della politica estera anche attraverso il coordinamento delle attività, aventi incidenze o riflessi internazionali, delle altre amministrazioni statali e degli enti pubblici.

3. Il Ministero è costituito dagli uffici centrali, dall'Istituto per il servizio diplomatico e internazionale, dalle rappresentanze diplomatiche e dagli uffici consolari. Da esso dipendono gli istituti italiani di cultura e gli istituti scolastici ed educativi all'estero, nei cui confronti il Ministero svolge compiti di indirizzo, di coordinamento e di vigilanza.

Art. 2.

(*Organizzazione centrale*)

1. Il Ministero è così articolato:
- a) Gabinetto del Ministro e segreterie;
 - b) Segreteria generale;
 - c) Cerimoniale diplomatico della Repubblica;
 - d) Direzioni generali:
 - 1) per il personale e l'amministrazione;
 - 2) per gli affari politici, la cooperazione europea, la sicurezza e il disarmo;
 - 3) per gli affari economici e la cooperazione per la tutela dell'ambiente;
 - 4) degli italiani all'estero e degli stranieri in Italia;
 - 5) per le relazioni culturali;
 - 6) per la cooperazione allo sviluppo;
 - 7) per l'Europa e l'America del Nord;
 - 8) per l'America latina;
 - 9) per l'Africa mediterranea ed il Medio-Oriente;
 - 10) per l'Africa sub-sahariana;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

2. Nell'ambito dei poteri d'indirizzo e coordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e ferme restando le competenze delle singole amministrazioni, il Ministero assicura l'unità di gestione della politica estera anche attraverso il preventivo concerto e il coordinamento delle attività aventi incidenze o riflessi internazionali delle altre amministrazioni statali e degli enti pubblici.

3. Il Ministero è costituito dagli uffici centrali e dai servizi amministrativi decentrati, dall'Istituto per il servizio diplomatico e internazionale, dalle rappresentanze diplomatiche e dagli uffici consolari. Da esso dipendono gli istituti italiani di cultura e gli istituti scolastici ed educativi all'estero, nei cui confronti il Ministero svolge compiti di indirizzo, di coordinamento e di vigilanza.

Art. 2.

(*Organizzazione centrale*)

1. *Identico:*
- a) *identica;*
 - b) *identica;*
 - c) *identica;*
 - d) *identica:*
 - 1) *identico;*
 - 2) per gli affari politici, la cooperazione europea, la sicurezza, il disarmo e i diritti umani;
 - 3) *identico;*
 - 4) degli italiani all'estero e degli affari consolari e sociali;
 - 5) per le relazioni e le attività culturali, scolastiche ed educative all'estero;
 - 6) *identico;*
 - 7) *identico;*
 - 8) per l'America Latina e i Caraibi;
 - 9) *identico;*
 - 10) *identico;*

(Segue: *Testo del Governo*)

11) per l'Asia meridionale ed orientale e per l'Oceania;

e) Ispettorato generale del Ministero e degli uffici all'estero;

f) Servizi:

1) della stampa ed informazione e del portavoce del Ministro;

2) del contenzioso diplomatico e dei trattati;

3) degli affari giuridici e legislativi;

4) storico e di documentazione;

5) del coordinamento delle attività delle regioni all'estero, ai sensi dell'articolo 4, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

6) delle telecomunicazioni e dell'informatica;

7) dell'interpretariato e delle traduzioni.

2. Fanno, altresì, parte dell'organizzazione del Ministero il centro analisi e programmazione, i servizi tecnici e gli altri servizi, comunque denominati, istituiti ai sensi dell'articolo 5.

Art. 3.

(*Segretario generale*)

1. Il Segretario generale assicura la continuità e l'efficacia dell'azione dell'Amministrazione, coadiuvando direttamente il Ministro degli affari esteri, di seguito denominato «Ministro». Egli svolge funzioni di coordinamento e di programmazione dell'attività delle strutture del Ministero, assi-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

11) *identico*;

e) *identica*;

f) *identica*.

2. Fa parte dell'organizzazione del Ministero il centro analisi e programmazione, che, avvalendosi anche di collaborazioni esterne, elabora, sulla base delle indicazioni del Segretario generale e del comitato direzionale di cui all'articolo 10, studi analitici e previsionali che forniscano adeguati supporti alla programmazione, sia per settori delimitati che per materie che interessino più Direzioni generali o Servizi.

3. Fanno altresì parte dell'organizzazione del Ministero l'Unità di crisi, i servizi tecnici e gli altri servizi, comunque denominati, istituiti ai sensi dell'articolo 6, comma 5.

Art. 3.

(*Segretario generale*)

1. Il Segretario generale assicura la continuità e l'efficacia dell'azione dell'Amministrazione, coadiuvando direttamente il Ministro degli affari esteri, di seguito denominato «Ministro», e svolgendo funzioni di coordinamento e di programmazione dell'attività delle strutture del Ministero.

(Segue: *Testo del Governo*)

curando in particolare i più efficaci collegamenti tra le Direzioni generali.

2. Nell'esercizio dei suoi compiti il Segretario generale si avvale, oltre che dell'ufficio per il coordinamento, del centro analisi e programmazione e, secondo le procedure degli articoli 4 e 5, dell'unità di crisi e delle altre strutture di cui all'articolo 2, comma 2.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

2. In particolare il Segretario generale assicura il coordinamento e la programmazione dell'attività delle Direzioni generali, con particolare cura al collegamento tra le Direzioni generali a carattere tematico e quelle a carattere geografico, anche attraverso il comitato direzionale di cui all'articolo 10 e di apposite riunioni su problematiche specifiche.

3. Nell'esercizio dei suoi compiti il Segretario generale si avvale di un apposito ufficio per il coordinamento, del centro analisi e programmazione, nonché dell'Unità di crisi e delle altre strutture di cui all'articolo 2, comma 3.

Art. 4.

*(Direzioni generali,
competenze e coordinamento)*

1. Le Direzioni generali a carattere tematico attendono allo studio, all'analisi e alla trattazione dei problemi di natura multilaterale, nonché di quelli complessivi nei settori di competenza ed elaborano le politiche relative.

2. Le Direzioni generali a carattere geografico, relativamente alle aree di rispettiva competenza ed ai singoli Paesi che ne fanno parte, attendono allo studio, all'analisi e alla trattazione dei problemi politici, economici, sociali e culturali coerentemente con le politiche di settore elaborate dalle Direzioni generali di cui al comma 1; elaborano le politiche e curano i rapporti bilaterali complessivi dell'Italia, raccordandosi con le altre Direzioni generali e con i Servizi relativamente agli aspetti di rispettiva competenza e nel quadro delle forme di coordinamento previste dalla presente legge.

3. Quando problemi determinati riguardino anche in parte le competenze di diverse Direzioni generali di cui ai commi 1 e 2, le Direzioni generali interessate operano attraverso opportuni collegamenti e scambi di informazioni, nell'ambito dei poteri di

(Segue: Testo del Governo)

Art. 4.

*(Configurazione delle strutture
e conferimento di funzioni)*

1. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera *d*), della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il consiglio di amministrazione, si provvede a disciplinare la configurazione delle strutture del Ministero, in particolare le competenze e gli assetti funzionali ed organizzativi, secondo le disposizioni, in quanto applicabili, dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, fermo restando quanto previsto dall'articolo 5.

2. Gli uffici, unità organiche di base del Ministero, suddivisibili in reparti, possono essere raggruppati o accorpati in direzioni di settore.

3. Nell'ambito della Direzione generale per il personale e l'amministrazione è istituita una Direzione centrale per il bilancio e gli affari generali amministrativi, cui è preposto un dirigente generale amministrativo. Direzioni di settore amministrative sono istituite in tutte le Direzioni generali in cui esigenze di funzionamento lo richiedono.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

coordinamento del Segretario generale, di cui all'articolo 3.

Art. 5.

(Organizzazione interna delle strutture)

Soppresso *(Collocato, in diversa formulazione, quale comma 1 dell'articolo 6 del testo proposto dalla Commissione).*

1. Gli uffici, suddivisibili in reparti, costituiscono le unità organiche di base del Ministero. Ad eccezione di quelli espressamente previsti dalla presente legge, gli uffici sono costituiti, con le modalità di cui all'articolo 6, esclusivamente nell'ambito di una Direzione generale o di un Servizio, nonché del Cerimoniale diplomatico della Repubblica.

2. Per esigenze di coordinamento, con decreto del Ministro, gli uffici possono essere raggruppati in settori, anche di carattere amministrativo, in base a criteri di uniformità nella trattazione degli affari. Il decreto stabilisce i livelli dei funzionari diplomatici o amministrativi incaricati di attendere al coordinamento del settore.

3. Nell'ambito della Direzione generale per il personale e l'amministrazione è istituita una Direzione centrale per il bilancio e gli affari generali amministrativi. Uffici amministrativi, eventualmente raggruppati in settori, sono istituiti in tutte le Direzioni generali in cui esigenze di funzionamento lo richiedano.

(Segue: *Testo del Governo*)

(V., in diversa formulazione, il comma 1 dell'articolo 4 del testo del Governo).

4. Saranno disciplinati, nella definizione dell'assetto funzionale e organizzativo della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, i rapporti tra l'attività di programmazione, indirizzo, coordinamento e verifica e la gestione tecnica dei programmi, con particolare riferimento alle funzioni dell'unità tecnica centrale, in relazione alle attività degli uffici, nonché all'impiego di altro personale tecnico ed alle iniziative necessarie ad assicurarne un qualificato reclutamento, tenuto conto di quanto disposto agli articoli 15, comma 1, e 22.

5. Sono conferite ad un ambasciatore la carica di Segretario generale, ad un ministro plenipotenziario le funzioni di vice direttore generale, ad un ministro plenipo-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 6.

(Configurazione e articolazione delle strutture)

1. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il consiglio di amministrazione, si provvede:

a) a disciplinare la configurazione delle Direzioni generali, specificandone in particolare le competenze e gli assetti funzionali e organizzativi, fermo restando quanto disposto negli articoli 1, 2, 3 e 4 della presente legge e dalla legge 26 febbraio 1987, n. 49;

b) a definire le competenze e gli assetti funzionali e organizzativi del Cerimoniale diplomatico della Repubblica, dell'Ispettorato generale e dei Servizi;

c) a definire i compiti, l'organizzazione e il funzionamento del centro analisi e programmazione e dell'Unità di crisi, stabilendo il grado dei funzionari diplomatici da preporvi;

d) ad adeguare, ove necessario, la configurazione delle strutture all'esigenza di disciplinare nuovi settori di attività e di assicurare organici raggruppamenti strutturali di materie tra loro correlate.

2. Il regolamento disciplina altresì, nella definizione dell'assetto funzionale e organizzativo della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, i rapporti tra l'attività di programmazione, indirizzo, coordinamento e verifica e la gestione tecnica dei programmi, con particolare riferimento alle funzioni dell'Unità tecnica centrale, in relazione alle attività degli uffici, nonché all'impiego di altro personale tecnico ed alle iniziative necessarie ad assicurarne un qualificato reclutamento, tenuto conto di quanto disposto agli articoli 18, comma 1, e 25.

Soppresso (Collocato, in diversa formulazione, quale commi 1 e 2 dell'articolo 7 del testo proposto dalla Commissione).

(Segue: *Testo del Governo*)

tenziario o ad un consigliere di ambasciata le funzioni di direttore di settore, ad un ministro plenipotenziario di II classe o ad un consigliere di ambasciata quelle di capo di ufficio. Il Servizio degli affari giuridici e legislativi può essere temporaneamente retto da un esperto estraneo al Ministero, dipendente dello Stato; il Servizio dell'interpretariato e delle traduzioni dall'esperto capo in interpretariato e traduzioni. Per le materie di cui all'articolo 21, comma 2, sono conferite a un dirigente amministrativo generale o superiore le funzioni di direttore di settore, a un dirigente superiore quelle di capo di ufficio, a un primo dirigente quelle di capo di reparto. Restano ferme le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, per gli altri conferimenti di funzioni.

6. Con decreto del Ministro può essere affidata la reggenza di uffici a funzionari di grado o qualifica immediatamente inferiore a quella prevista per la preposizione agli stessi.

Art. 5.

(Articolazioni delle strutture)

1. Con decreto del Ministro, sentito il consiglio di amministrazione, si provvede a determinare, secondo le disposizioni, in quanto applicabili, dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, le ulteriori articolazioni delle strutture disciplinate dall'articolo 4.

2. Il decreto di cui al comma 1 ha validità triennale e, per esigenze di servizio, può essere modificato, prima della scadenza e con la medesima procedura, anche con l'istituzione di uffici, entro il limite massimo di quattro, o la loro soppressione, entro il limite massimo di sei.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Soppresso (*Collocato, in identica formulazione, quale comma 3 dell'articolo 7 del testo proposto dalla Commissione*).

3. Il Ministro, con proprio decreto, sentito il consiglio di amministrazione, determina la ulteriore articolazione delle strutture di cui all'articolo 2, in particolare per quanto riguarda: il numero e le competenze specifiche degli uffici ed eventuali loro reparti; i contingenti minimi e massimi di personale da assegnare; il numero massimo e le attribuzioni dei funzionari diplomatici di grado non inferiore a consigliere d'ambasciata da destinare a compiti particolari; ogni altra disposizione necessaria alla organizzazione del Ministero.

4. Il decreto di cui al comma 3 ha validità triennale e, per esigenze di servizio, può essere modificato prima della scadenza e con la medesima procedura.

(Segue: *Testo del Governo*)

3. Con decreto del Ministro, sentito il consiglio di amministrazione, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, possono essere istituiti servizi particolari per lo svolgimento di attività specifiche e servizi a durata temporanea per fronteggiare situazioni di carattere straordinario. Il decreto ne stabilisce le competenze, la collocazione organizzativa e le modalità di gestione, ivi compresa la facoltà di stipulare apposite convenzioni, nonchè il livello di preposizione di funzionari diplomatici o dirigenti amministrativi.

(V., in diversa formulazione, il comma 5 dell'articolo 4 del testo del Governo).

(V., in diversa formulazione, il comma 5 dell'articolo 4 del testo del Governo).

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

5. *Identico.*

Art. 7.

(*Conferimento delle funzioni*)

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro, sono conferite ad un ambasciatore la carica di Segretario generale, ad un ambasciatore o ad un ministro plenipotenziario di prima classe la carica di capo del Cerimoniale diplomatico della Repubblica e ad un ambasciatore o ad un ministro plenipotenziario le funzioni di direttore generale e di ispettore generale.

2. Con decreto del Ministro, sono conferite ad un ministro plenipotenziario le funzioni di vice capo del Cerimoniale diplomatico della Repubblica e di capo di Servizio, ad un ministro plenipotenziario di seconda classe o ad un consigliere di ambasciata quelle di capo di ufficio. Per esigenze di servizio possono essere incaricati di presiedere temporaneamente ai Servizi anche consiglieri di ambasciata; il Servizio dell'interpretariato e delle traduzioni può essere retto temporaneamente dall'esperto capo in interpretariato e traduzioni; esperti estranei al Ministero, dipendenti dello Stato, possono essere chiamati a reggere temporaneamente il Servizio del contenzioso diplomatico e dei trattati, il Servizio degli affari giuridici e legislativi e il Servizio storico e di documentazione. Per le materie di cui

(Segue: *Testo del Governo*)

(V., in identica formulazione, il comma 6 dell'articolo 4 del testo del Governo).

Art. 6.

*(Funzioni delle ambasciate
e delle rappresentanze permanenti)*

1. Le ambasciate e le rappresentanze permanenti esprimono l'unità della Repubblica. Alle ambasciate spetta, nell'ambito del diritto internazionale ed al fine di promuovere e sviluppare relazioni amichevoli e di cooperazione tra l'Italia e lo Stato di accreditamento, di svolgere le attività connesse alle funzioni indicate nell'articolo 1, comma 1. Le ambasciate curano, d'intesa con quelle dei Paesi della Comunità europea, le iniziative ed i rapporti connessi al quadro comunitario europeo, anche mediante l'istituzione di uffici e servizi in comune.

2. Nel quadro dei compiti attribuiti al Ministero ai sensi dell'articolo 1, comma 2, le ambasciate promuovono e verificano la conformità ai criteri unitari di gestione della politica estera nello Stato di accreditamento delle attività di enti pubblici, comprese le regioni, operanti in tale ambito territoriale. A questo fine esse esercitano compiti di coordinamento, orientamento e, nei casi previsti dalla legge, vigilanza nei confronti di dette attività, riferendone su basi continuative al Ministero ed alle amministrazioni interessate, incluse quelle vigilanti.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

all'articolo 24, comma 2, sono conferite a un dirigente generale amministrativo le funzioni di direttore centrale, a un dirigente superiore le funzioni di capo di ufficio, a un primo dirigente le funzioni di capo di reparto.

3. Con decreto del Ministro può essere affidata la reggenza di uffici a funzionari di grado o qualifica immediatamente inferiore a quella prevista per la preposizione agli stessi.

Art. 8.

*(Funzioni delle ambasciate
e delle rappresentanze permanenti)*

1. Le ambasciate e le rappresentanze permanenti presso enti e organizzazioni internazionali esprimono e garantiscono l'unità della Repubblica. Alle ambasciate spetta, nell'ambito del diritto internazionale ed al fine di promuovere e sviluppare relazioni amichevoli e di cooperazione tra l'Italia e lo Stato di accreditamento, di svolgere le attività connesse alle funzioni indicate nell'articolo 1, comma 1. Le ambasciate curano, d'intesa con quelle dei Paesi della Comunità europea, le iniziative ed i rapporti connessi al quadro comunitario europeo, anche mediante l'istituzione di uffici e servizi in comune.

2. *Identico.*

3. Le ambasciate sovrintendono e coordinano l'attività degli uffici consolari istituiti.

(Segue: *Testo del Governo*)

3. Le ambasciate svolgono funzioni di indirizzo e vigilanza nei confronti degli istituti di cultura che da esse dipendono e che svolgono attività di promozione culturale, incluse le iniziative specifiche per le comunità italiane, in conformità con gli indirizzi generali e le linee programmatiche definiti dal Ministero. Dalle ambasciate dipendono, altresì, gli istituti scolastici italiani all'estero.

4. Nel quadro delle competenze di cui al comma 1, le ambasciate svolgono funzioni di direzione e di indirizzo delle attività di cooperazione allo sviluppo nel territorio dello Stato di accreditamento.

5. Le rappresentanze permanenti presso enti e organizzazioni internazionali assicurano, nell'ambito del diritto internazionale ed in conformità con le disposizioni dei trattati istitutivi dei rispettivi enti e organizzazioni, la partecipazione italiana alle attività degli stessi. Anche per assicurare il più efficace sviluppo dei rapporti con gli enti e organizzazioni, le rappresentanze permanenti promuovono la qualificata presenza di cittadini italiani in seno ad essi.

Art. 7.

(Uffici consolari e loro funzioni)

1. Nell'ambito del diritto internazionale e nel quadro delle direttive impartite dal Ministero e dalle rappresentanze diplomatiche territorialmente competenti, gli uffici consolari, oltre a curare i rapporti con le locali comunità italiane e con i loro organismi rappresentativi ed a favorire i contatti con le comunità di origine italiana, promuovono lo sviluppo a livello locale della tutela degli interessi e dell'immagine nazionali e dei rapporti di cooperazione. In particolare essi curano l'approfondimento dei rapporti economici, commerciali,

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

ti nello Stato di accreditamento, ferme restando le competenze a quest'ultimi specificamente attribuite dalla legge.

4. Le ambasciate, nel quadro della presente legge ed in conformità con quanto disposto dalla legge 22 dicembre 1990, n. 401, svolgono funzioni di indirizzo e di vigilanza nei confronti degli istituti di cultura. Dalle ambasciate dipendono gli istituti scolastici italiani all'estero.

5. Nel quadro delle competenze di cui al comma 1 e di quanto stabilito dalla legge 26 febbraio 1987, n. 49, le ambasciate svolgono funzioni di direzione e di indirizzo delle attività di cooperazione allo sviluppo nel territorio dello Stato di accreditamento.

6. *Identico.*

Art. 9.

(Uffici consolari e loro funzioni)

1. Nell'ambito del diritto internazionale e nel quadro delle direttive impartite dal Ministero e dalle rappresentanze diplomatiche territorialmente competenti, gli uffici consolari promuovono e sviluppano a livello locale la tutela degli interessi italiani, dell'immagine nazionale e dei rapporti di cooperazione. In particolare curano i rapporti con le locali comunità italiane ed i loro organismi rappresentativi, e l'approfondimento dei rapporti economici, commerciali, scientifici e tecnologici, culturali e di cooperazione allo sviluppo.

(Segue: *Testo del Governo*)

scientifici e tecnologici, culturali e di cooperazione allo sviluppo.

2. Agli uffici consolari spetta, in particolare, di tutelare i cittadini italiani e di favorire la promozione sociale delle comunità italiane e di origine italiana. Ove ne ravvisino la necessità e nell'ambito delle leggi locali, essi assecondano la costituzione, entro le rispettive circoscrizioni, di enti e associazioni con scopi assistenziali, culturali, educativi e ricreativi.

3. In conformità con il diritto internazionale, gli uffici consolari esercitano le funzioni amministrative, giurisdizionali, di stato civile e notarili ad essi attribuite dall'ordinamento italiano.

4. Gli uffici consolari esercitano nei confronti degli istituti di cultura, in relazione alla circoscrizione stabilita per ogni istituto con decreto del Ministro, le funzioni di cui all'articolo 6, comma 3.

5. Agli uffici consolari di I categoria è preposto, salvo quanto diversamente disposto dalla presente legge, un funzionario diplomatico, agli uffici consolari di II categoria un funzionario onorario. Gli uffici consolari di I categoria si suddividono in consolati generali, consolati, vice consolati e agenzie consolari. Il Ministro, di concerto con il Ministro del tesoro, può qualificare di I classe i consolati generali ed i consolati di I categoria di maggiore importanza, entro un numero massimo di venti per ciascuno dei due tipi di uffici consolari.

Art. 8.

(Organi collegiali: comitato direzionale e consiglio di amministrazione)

1. Il comitato direzionale promuove l'elaborazione di linee di programmazione e di coordinamento generale, nel quadro delle direttive di azione di politica estera. Il comitato si riunisce almeno una volta al mese.

2. Il comitato è composto, oltre che dal Segretario generale che lo presiede e dal

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. Gli uffici consolari esercitano nei confronti degli istituti di cultura, in relazione alla circoscrizione stabilita per ogni istituto con decreto del Ministro, le funzioni di cui all'articolo 8, comma 4.

5. Agli uffici consolari di I categoria è preposto, salvo quanto diversamente disposto dalla presente legge, personale dei ruoli del Ministero, agli uffici consolari di II categoria un funzionario onorario. Gli uffici consolari di I categoria si suddividono in consolati generali, consolati, vice consolati e agenzie consolari. Il Ministro, di concerto con il Ministro del tesoro, può qualificare di I classe i consolati generali e i consolati di I categoria di maggiore importanza entro un numero massimo di venti per ciascuno dei due tipi di uffici consolari.

Art. 10.

(Comitato direzionale)

1. *Identico.*

2. Il comitato è presieduto dal Ministro o su sua delega dal Segretario generale ed è,

(Segue: Testo del Governo)

capo di Gabinetto, dal capo del Cerimoniale diplomatico della Repubblica, dai direttori generali, dall'ispettore generale e dal capo del Servizio della stampa e dell'informazione. Esso può essere integrato da altri capi dei Servizi, dal direttore centrale per il bilancio e gli affari generali amministrativi e dal funzionario responsabile del centro analisi e programmazione, in relazione agli argomenti sottoposti alla discussione.

3. Le funzioni di segretario del comitato sono esercitate da un funzionario diplomatico di grado non inferiore a consigliere di ambasciata.

4. Qualora, in funzione degli argomenti all'ordine del giorno, il Ministro ritenga di partecipare alle riunioni del comitato, potrà farlo direttamente o per mezzo di un Sottosegretario. In questo caso il comitato è presieduto dal Ministro o dal Sottosegretario.

5. Ai fini dello svolgimento della funzione di coordinamento di cui all'articolo 1, comma 2, il comitato direzionale può essere integrato, su richiesta del Ministro, da direttori generali dei Ministeri e degli enti pubblici nelle cui sfere di attribuzione e d'interesse rientrano le questioni da esaminare. Restano ferme le disposizioni della legge 26 febbraio 1987, n. 49, in ordine alla composizione, alle competenze e alle modalità di funzionamento del comitato direzionale da essa previsto.

6. Ferme restando la composizione e le funzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e da

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

altresi, composto dal capo di Gabinetto, dal capo del Cerimoniale diplomatico della Repubblica, dai direttori generali, dall'ispettore generale e dal capo del Servizio della stampa ed informazione nonché dal capo dell'ufficio per il coordinamento. Esso può essere integrato da altri capi di Servizi, dal direttore centrale per il bilancio e gli affari generali amministrativi e dal funzionario responsabile del centro analisi e programmazione, in relazione agli argomenti sottoposti alla discussione.

3. La segreteria del comitato è assicurata dall'ufficio per il coordinamento.

Soppresso

4. *Identico.*

5. Il comitato direzionale valuta annualmente l'evoluzione della consistenza e della distribuzione degli interessi italiani da tutelare e promuovere nell'ambito dei rapporti internazionali, ai sensi delle pertinenti norme di legge ed in particolare dell'articolo 1 della presente legge, ai fini della migliore utilizzazione delle risorse disponibili e degli eventuali adeguamenti da apporare alla rete degli uffici all'estero secondo le procedure di cui all'articolo 13.

Soppresso (*Collocato, in diversa formulazione, quale articolo 11 del testo proposto dalla Commissione*).

(Segue: *Testo del Governo*)

altre pertinenti norme, il consiglio di amministrazione verifica i risultati conseguiti nell'organizzazione e nel funzionamento dell'Amministrazione e, su tale base, elabora una relazione annuale finalizzata anche all'informativa parlamentare.

(V., in diversa formulazione, il comma 6 dell'articolo 8 del testo del Governo).

Art. 9.

(*Coordinamento esterno*)

1. Al fine di assicurare la gestione unitaria delle attività aventi riflessi di politica estera, possono essere istituiti presso il Ministero organismi collegiali consultivi in settori qualificati della cooperazione e della promozione internazionali. Con norme spe-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 11.

(*Consiglio di amministrazione*)

1. Il consiglio di amministrazione è composto: dal Ministro, dal Segretario generale, dal capo del Cerimoniale diplomatico della Repubblica, dai direttori generali, dal direttore centrale per il bilancio e gli affari generali amministrativi, dai rappresentanti del personale eletti e nominati secondo le modalità previste dal testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, e secondo quanto stabilito dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, e successive modificazioni.

2. Ferme restando le funzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, e dalle altre disposizioni in materia, il consiglio di amministrazione verifica i risultati conseguiti nelle organizzazioni e nel funzionamento del Ministero e, su tale base, elabora una relazione annuale finalizzata anche all'informativa parlamentare.

Art. 12.

(*Coordinamento esterno*)

1. Ferme restando le competenze della Presidenza del Consiglio dei ministri, con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, possono essere istituiti presso il Ministero organismi consultivi in

(Segue: *Testo del Governo*)

cifiche sono disciplinate la composizione, le attribuzioni e le modalità di funzionamento degli organismi collegiali.

2. Il Ministero partecipa alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, quando siano in esame i criteri generali relativi alle funzioni di indirizzo e di coordinamento inerenti a quelle attività che, rientrando nella sfera di competenza delle regioni e delle province autonome, possono, nel quadro della legislazione vigente, essere da queste svolte all'estero o avere, pur non potendo mai configurare attività giuridicamente rilevanti sul piano internazionale, riflessi internazionali. Ferma restando la competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero svolge compiti di indirizzo e di coordinamento delle predette attività delle regioni e delle province autonome.

3. Il Ministero favorisce quelle attività di istituzioni ed enti, anche a carattere associativo, che concorrano, sulla base di modalità coordinate dal Ministero stesso, all'approfondimento di studi e ricerche sulle relazioni internazionali e allo sviluppo di specifiche iniziative di promozione e di cooperazione internazionale, anche contribuendo finanziariamente con apposite convenzioni, ove ne ravvisi l'esigenza, a singoli programmi.

4. Il Ministero vigila sull'attività degli enti a carattere internazionalistico che beneficiano del contributo annuale ordinario ai sensi della legge 28 dicembre 1982, n. 948, e successive modificazioni. A tali fini, il Ministero è rappresentato da propri funzionari nei collegi dei revisori dei conti degli enti vigilati e può esserlo, in relazione alle loro specifiche caratteristiche, negli organi direzionali.

5. Nel quadro dei compiti di cui all'articolo 1 e per concorrere ad assicurare unitarietà di conduzione delle attività internazionalmente rilevanti, nonchè per il di-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

settori rilevanti ai fini delle relazioni internazionali, con la partecipazione di qualificati esperti, anche dipendenti di altre amministrazioni o esponenti di interessi organizzati operanti nei settori considerati.

2. In attuazione di quanto disposto all'articolo 1, comma 2, il Ministero partecipa alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, quando siano in esame quelle attività che, rientrando nella sfera di competenza delle regioni e delle province autonome, possono, nel quadro della legislazione vigente, essere da queste svolte all'estero o avere, pur non potendo mai configurare attività giuridicamente rilevanti sul piano internazionale, riflessi internazionali.

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. Nel quadro dei compiti di cui all'articolo 1 e per concorrere ad assicurare unitarietà di conduzione delle attività internazionalmente rilevanti, nonchè per il di-

(Segue: *Testo del Governo*)

simpegno di altre funzioni attinenti alle relazioni internazionali, funzionari della carriera diplomatica possono essere collocati fuori ruolo per prestare servizio presso altri Ministeri, organi costituzionali ed enti pubblici, secondo le modalità e le procedure dell'articolo 58 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. A tale scopo essi partecipano alle pertinenti attività delle amministrazioni interessate in raccordo con il Ministero e possono altresì partecipare alle riunioni allargate del comitato direzionale di cui all'articolo 8, comma 5. I funzionari, così collocati fuori ruolo, non possono superare il numero di quaranta, non comprendendosi in tale numero i funzionari della carriera diplomatica che possono essere collocati fuori ruolo ai sensi di altre disposizioni.

6. Il numero complessivo dei funzionari diplomatici con il grado di consigliere di ambasciata o superiore che possono essere collocati a disposizione del Ministero, con o senza incarico, non può essere superiore a ventitre, oltre quello dei posti del ruolo organico.

Art. 10.

(Organizzazione degli uffici all'estero, delegazioni diplomatiche speciali e ambascerie straordinarie)

1. L'istituzione e la soppressione delle rappresentanze diplomatiche, che possono distinguersi in ambasciate ed in rappresentanze permanenti presso enti ed organizzazioni internazionali, sono disposte con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro, di concerto con il Ministro del tesoro.

2. L'istituzione e la soppressione degli uffici consolari di I categoria sono disposte

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

simpegno di altre funzioni attinenti alle relazioni internazionali, funzionari della carriera diplomatica possono essere collocati fuori ruolo per prestare servizio presso altri Ministeri, organi costituzionali ed enti pubblici, secondo le modalità e le procedure dell'articolo 58 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. A tale scopo essi partecipano alle pertinenti attività delle amministrazioni interessate e possono altresì essere invitati a partecipare alle riunioni allargate del comitato direzionale, di cui all'articolo 10, comma 4. I funzionari così collocati fuori ruolo non possono superare il numero di venti non comprendendosi in tale numero i funzionari della carriera diplomatica collocati fuori ruolo ai sensi di altre disposizioni.

6. Il numero complessivo dei funzionari diplomatici che possono essere collocati a disposizione del Ministero, anche in attesa di incarico, ai sensi degli articoli 111 e 112 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, non può essere complessivamente superiore a ventitre.

Art. 13.

(Organizzazione degli uffici all'estero, delegazioni diplomatiche speciali e ambascerie straordinarie)

1. *Identico.*

2. *Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro, previo parere del consiglio di amministrazione, di concerto con il Ministro del tesoro.

3. I decreti di istituzione e soppressione di rappresentanze diplomatiche e di uffici consolari sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

4. Con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro del tesoro, possono essere istituite delegazioni diplomatiche speciali quando le esigenze di partecipazione a conferenze, negoziati o riunioni internazionali e di specifico raccordo con enti, organizzazioni e comitati internazionali rendano necessaria la costituzione *in loco* di appositi uffici. Con la medesima procedura sono stabiliti i compiti e la composizione delle delegazioni.

5. Possono essere inviate, in missione temporanea, ambascerie straordinarie in occasioni solenni o in circostanze particolari.

6. L'azione della rappresentanza diplomatica e dell'ufficio consolare è svolta, direttamente o mediante il personale che lo coadiuva, dal capo missione, che ha la responsabilità della condotta degli affari e provvede a dirigere ed orientare, in quanto rappresentante della Repubblica, l'attività dell'ufficio.

7. Al servizio di un ufficio all'estero è adibito esclusivamente personale dell'Amministrazione, sia di ruolo che assunto, ai sensi dell'articolo 23, a contratto, oltre agli esperti previsti all'articolo 24, al personale disciplinato dalla normativa sugli addetti militari, navali ed aeronautici, ad altro personale militare destinato agli uffici all'estero con compiti di sicurezza ed a quello inviato in missione temporanea.

8. È vietato il conferimento a persone non adibite al servizio di un ufficio all'estero di qualifiche diplomatiche e consolari e di accreditamenti di qualsiasi genere a titolo onorifico, salvo, per questi ultimi,

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. *Identico.*

6. L'azione della rappresentanza diplomatica e dell'ufficio consolare è svolta, direttamente o mediante il personale che lo coadiuva, dal capo missione che ha la responsabilità della condotta degli affari e provvede a dirigere ed orientare, in quanto rappresentante della Repubblica, l'attività dell'ufficio. Per quanto attiene ai servizi amministrativi decentrati restano ferme le norme della legge 6 febbraio 1985, n. 15.

7. Al servizio di un ufficio all'estero è adibito esclusivamente personale del Ministero, sia di ruolo che assunto, ai sensi dell'articolo 26, a contratto, oltre agli esperti previsti all'articolo 27, al personale disciplinato dalla normativa sugli addetti militari, navali ed aeronautici, ad altro personale militare destinato agli uffici all'estero con compiti di sicurezza ed a quello inviato in missione temporanea.

Soppresso

(Segue: Testo del Governo)

quanto può essere disposto con decreto del Ministro, sentito il consiglio di amministrazione, per eccezionali e specifiche esigenze di servizio.

Art. 11.

(Posti di organico degli uffici all'estero, destinazioni, accreditamenti, preposizioni particolari)

1. I posti in organico degli uffici all'estero, per ciascuna rappresentanza diplomatica e per ciascun ufficio consolare di I categoria, sono istituiti in base alle esigenze di servizio con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro del tesoro, in corrispondenza delle funzioni proprie della carriera diplomatica, delle qualifiche dirigenziali e dei profili professionali delle qualifiche funzionali per i quali sia prevista la prestazione del servizio all'estero. Restano ferme le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relative al concerto con il Ministro del commercio con l'estero. Possono essere istituiti posti per il personale di cui all'articolo 24 e, secondo le procedure previste dalla normativa sugli addetti militari, navali e aeronautici e su altro personale militare destinato agli uffici all'estero, per il personale suddetto.

2. I movimenti del personale sono disposti per esigenze di servizio. Salvo quanto previsto per la nomina dei capi delle rappresentanze diplomatiche, la destinazione all'estero, il trasferimento da sede a sede ed il richiamo al Ministero del personale sono disposti con decreto del Ministro.

3. La notifica alle autorità del Paese in cui presta servizio il personale all'estero è effettuata in base alla qualifica risultante dal decreto di destinazione, salvo quanto può essere disposto con decreto del Ministro, su motivata proposta del consiglio di amministrazione, per particolari esigenze di servizio. Con le stesse modalità possono

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 14.

(Posti di organico degli uffici all'estero, destinazioni, accreditamenti, preposizioni particolari)

1. I posti in organico degli uffici all'estero, per ciascuna rappresentanza diplomatica e per ciascun ufficio consolare di I categoria, sono istituiti in base alle esigenze di servizio con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro del tesoro, in corrispondenza delle funzioni proprie della carriera diplomatica, delle qualifiche dirigenziali e dei profili professionali delle qualifiche funzionali per i quali sia prevista la prestazione del servizio all'estero. Restano ferme le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, relative al concerto con il Ministro del commercio con l'estero. Possono essere istituiti posti per il personale di cui all'articolo 27 e, secondo le procedure previste dalla normativa sugli addetti militari, navali e aeronautici e su altro personale militare destinato agli uffici all'estero, per il personale suddetto.

2. *Identico.*

3. La notifica alle autorità del Paese in cui presta servizio il personale all'estero è effettuata in base alla qualifica risultante dal decreto di destinazione, salvo quanto può essere disposto con decreto del Ministro, su motivata proposta del consiglio di amministrazione, per particolari esigenze di servizio. Con le stesse modalità possono

(Segue: *Testo del Governo*)

essere stabiliti criteri particolari in materia di accreditamento in relazione a specifiche condizioni socio-politiche locali, da cui possono derivare rischi per l'incolumità personale o gravi difficoltà di accesso a beni di prima necessità.

4. Per specifiche esigenze di servizio, su motivato parere del consiglio di amministrazione, il Ministro può proporre la preposizione a rappresentanze diplomatiche, incluse tra le sedi di servizio particolare di cui all'articolo 25, comma 1, lettera a), di consiglieri di ambasciata compresi entro il primo terzo dell'organico del grado.

Art. 12.

(*Conferimento di funzioni e poteri consolari, unità consolari decentrate*)

1. Il capo di ufficio consolare di I categoria può conferire, con proprio decreto, l'esercizio delle funzioni e dei poteri di cui all'articolo 7, comma 3, ad altro personale dell'ufficio, tenuto conto delle esigenze di servizio e dei gradi, qualifiche e profili professionali del personale stesso. L'esercizio, così conferito, di funzioni e poteri consolari è svolto nel quadro delle direttive impartite dal capo dell'ufficio, in quanto responsabile della condotta degli affari. Il capo dell'ufficio consolare mantiene la facoltà di avocare a sè, ogni qual volta lo ritenga opportuno, anche l'emanazione di singoli atti che rientrino nell'ambito del conferimento.

2. Non può tuttavia formare oggetto di decreto di conferimento di funzioni, a personale non appartenente alla carriera diplomatica e alle qualifiche dirigenziali e direttive, l'esercizio delle funzioni e dei poteri inerenti alla giurisdizione o comunque connessi con questa, di quelli disciplinari in materia di navigazione, di quelli notarili, salvo per quanto concerne le

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

essere stabiliti criteri particolari in materia di accreditamento del personale per esigenze funzionali o in relazione a specifiche condizioni socio-politiche locali, da cui possono derivare rischi per l'incolumità personale o gravi difficoltà di accesso a beni di prima necessità.

4. Per specifiche esigenze di servizio, su motivato parere del consiglio di amministrazione, il Ministro può proporre la preposizione a rappresentanze diplomatiche, incluse tra le sedi di servizio particolare di cui all'articolo 28, comma 1, lettera a), di consiglieri di ambasciata compresi entro il primo terzo dell'organico del grado.

Art. 15.

(*Conferimento di funzioni e poteri consolari, unità consolari decentrate*)

1. Il capo di ufficio consolare di I categoria può conferire, con proprio decreto, l'esercizio delle funzioni e dei poteri di cui all'articolo 9, comma 3, ad altro personale dell'ufficio, tenuto conto delle esigenze di servizio e dei gradi, qualifiche e profili professionali del personale stesso definiti in conformità con la normativa vigente. L'esercizio, così conferito, di funzioni e poteri consolari è svolto nel quadro delle direttive impartite dal capo dell'ufficio, in quanto responsabile della condotta degli affari. Il capo dell'ufficio consolare mantiene la facoltà di avocare a sè, ogni qual volta lo ritenga opportuno, anche l'emanazione di singoli atti che rientrino nell'ambito del conferimento.

2. *Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

autenticazioni e le procure generali e speciali, nonchè di quelli il cui esercizio è esplicitamente attribuito dalla legge al capo dell'ufficio consolare.

3. L'ambasciata e l'ufficio consolare di I categoria possono decidere la temporanea istituzione di unità operative decentrate alle quali sia destinato personale dell'ufficio, in relazione alle necessità di assistenza *in loco* delle collettività italiane e allo svolgimento di altri compiti, inclusi in particolare quelli previsti dalla normativa per la tutela dei lavoratori italiani nei Paesi extracomunitari, nonchè in circostanze particolari. Possono, altresì, essere affidati, a qualificati esponenti delle comunità italiane o ad altre persone fornite degli idonei requisiti, compiti di collegamento con l'ambasciata o l'ufficio consolare di I categoria, con carattere temporaneo e senza l'attribuzione di funzioni o poteri consolari o della facoltà di rappresentare l'autorità diplomatica o consolare.

4. L'istituzione di unità operative decentrate e l'affidamento di incarichi di collegamento devono essere comunicati al Ministero, nonchè, qualora le decisioni siano prese da uffici consolari, all'ambasciata o agli uffici consolari da cui essi eventualmente dipendono.

Art. 13.

(*Norme regolamentari
e decretazione ministeriale*)

1. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera *d*), della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il consiglio di amministrazione, si provvede a determinare:

a) le modalità di eventuale ripartizione degli uffici all'estero più complessi in settori, servizi e sezioni con preposizioni rispettive di funzionari diplomatici o diri-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

3. L'ambasciata e l'ufficio consolare di I categoria possono decidere la temporanea istituzione di unità operative decentrate alle quali sia destinato personale dell'ufficio, in relazione alle necessità di assistenza *in loco* delle collettività italiane e allo svolgimento di altri compiti, inclusi in particolare quelli previsti dalla normativa per la tutela dei lavoratori italiani nei paesi extracomunitari, nonchè in circostanze particolari. Possono, altresì, essere affidati, a qualificati esponenti delle comunità italiane o ad altre persone fornite degli idonei requisiti, compiti di collegamento con l'ambasciata o l'ufficio consolare di I categoria, con carattere temporaneo e senza l'attribuzione di funzioni o poteri consolari o della facoltà di rappresentare l'autorità diplomatica o consolare. Agli incaricati dei suddetti compiti di collegamento si applicano le disposizioni di cui all'articolo 52, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

4. *Identico.*

Art. 16.

(*Norme regolamentari
e decretazione ministeriale*)

1. *Identico:*

a) *identica;*

(Segue: *Testo del Governo*)

genti amministrativi, di funzionari di qualifica non inferiore all'ottava, di funzionari di settimo livello;

b) le norme di funzionamento delle unità tecniche di cooperazione nel quadro della loro dipendenza dalle rappresentanze diplomatiche;

c) i criteri di qualificazione per settore dei posti di organico istituiti presso gli uffici all'estero in corrispondenza delle funzioni proprie della carriera diplomatica;

d) i criteri e le modalità per l'affidamento della reggenza di rappresentanze diplomatiche e di uffici consolari di I categoria, in mancanza di funzionari della carriera diplomatica *in loco*;

e) i criteri e le modalità per stabilire le dipendenze e le circoscrizioni degli uffici consolari;

f) i criteri e le procedure di conferimento delle funzioni e dei poteri consolari di cui all'articolo 12;

g) i criteri e le procedure di istituzione e soppressione degli uffici consolari di II categoria, nonché quelli relativi alla nomina e alle funzioni dei funzionari consolari onorari ed alla disciplina dei casi di loro temporanea assenza;

h) i criteri di notifica di personale delle qualifiche dirigenziali e delle più elevate qualifiche funzionali.

2. Con decreto del Ministro, sentito il consiglio di amministrazione, possono essere disciplinati aspetti specifici del funzionamento e dell'attività degli uffici all'estero. Il decreto, qualora comporti implicazioni finanziarie, è emanato di concerto con il Ministro del tesoro.

Art. 14.

(*Snellimento delle procedure; normative sui servizi amministrativi e tecnici e sulle sedi, attrezzature e contratti all'estero*)

1. Il Governo è delegato ad emanare con decreto avente valore di legge ordinaria,

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

b) le norme di funzionamento delle unità tecniche di cooperazione nel quadro della loro dipendenza dalle rappresentanze diplomatiche, come definita dalla legge 26 febbraio 1987, n. 49;

c) *identica*;

d) *identica*;

e) *identica*;

f) i criteri e le procedure di conferimento delle funzioni e dei poteri consolari di cui all'articolo 15;

g) *identica*.

soppressa

2. *Identico*.

Art. 17.

(*Snellimento delle procedure; normative sui servizi amministrativi e tecnici e sulle sedi, attrezzature e contratti all'estero*)

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

sentite le competenti Commissioni parlamentari, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme intese a:

a) favorire lo snellimento e l'armonizzazione delle procedure nell'Amministrazione centrale, anche raccordando le norme sull'organizzazione ed il funzionamento degli uffici, con aspetti dell'organizzazione del lavoro disciplinati dalla legge 29 marzo 1983, n. 93, e dagli accordi derivati;

b) ristrutturare i servizi amministrativi del Ministero secondo criteri di flessibilità e decentramento, prevedendo le necessarie innovazioni rispetto alle procedure e ai controlli stabiliti dal regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, e consentendo riaccorpamenti di tutte le fasi della spesa nelle singole Direzioni generali;

c) semplificare i procedimenti di spesa all'estero, previsti dalla legge 6 febbraio 1985, n. 15, rendendo più tempestivi i meccanismi di impiego del fondo di anticipazione per le spese urgenti del Ministero e degli uffici all'estero, anche attraverso modifiche della pertinente normativa;

d) disciplinare la materia delle spese per gli uffici all'estero, per le delegazioni partecipanti a incontri internazionali e per le delegazioni diplomatiche speciali, ferme l'acquisizione all'erario delle entrate per atti consolari e l'imputazione allo Stato delle spese per gli uffici all'estero ed ai titolari, salvo rimborsi e contributi, delle spese di funzionamento degli uffici consolari onorari;

e) riorganizzare, secondo criteri di efficienza e razionalizzazione, le strutture amministrativo-contabili degli uffici all'estero, inclusi i procedimenti di contabilità degli uffici consolari onorari, stabilendone le attribuzioni e definendo le responsabilità imputabili, tenuto conto delle peculiarità delle strutture amministrative all'estero e dei profili professionali, ai funzionari am-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo del Governo*)

ministrativo-contabili di qualifica non inferiore all'ottava, preposti ai servizi amministrativo-contabili, e al personale amministrativo-contabile di diversa qualifica, preposto a unità amministrativo-contabili di livello inferiore;

f) assicurare la disponibilità di immobili, attrezzature, inclusi gli automezzi, e arredamenti destinati agli uffici all'estero ed alle residenze dei capi delle rappresentanze diplomatiche o comunque necessari all'attività dell'Amministrazione, che siano pienamente adeguati alle esigenze di prestigio, funzionalità e sicurezza, attraverso l'aggiornamento della pertinente normativa, nel rispetto dei principi e delle disposizioni di base da essa previsti;

g) regolamentare le dotazioni delle apparecchiature necessarie al funzionamento dei servizi tecnici del Ministero e delle strutture tecniche degli uffici all'estero, inclusi i centri di telecomunicazioni per aree geografiche, stabilendo altresì i criteri per il disimpegno di funzioni peculiari, come il servizio di corriere diplomatico, nonché l'attribuzione di indennità particolari per il servizio prestato in unità decentrate del Cerimoniale diplomatico della Repubblica e del servizio corrieri presso gli aeroporti internazionali di Roma e per servizi straordinari come quelli di cifra e telecomunicazioni.

2. La procedura per la stipulazione dei contratti da eseguire all'estero è regolata dalle norme dell'ordinamento italiano compatibilmente con le norme e con le situazioni locali. Qualora tali norme o situazioni locali lo rendano necessario, o per urgenti esigenze di servizio, la procedura per la stipulazione può aver luogo in deroga alle anzidette norme dell'ordinamento italiano. Per i contratti di locazione stipulati dalle rappresentanze diplomatiche e consolari non si applica il disposto degli articoli 5 e 6, comma secondo, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 15.

(Personale dei ruoli del Ministero degli affari esteri: qualifiche, dotazioni organiche e funzioni)

1. Il personale dei ruoli del Ministero è costituito:

a) dal personale della carriera diplomatica;

b) dai dirigenti amministrativi;

c) dai dirigenti dei ruoli speciali;

d) dagli appartenenti alle qualifiche funzionali, inquadrati in profili professionali, correlati in particolare, oltre che alle aree amministrativo-contabile, amministrativa, delle traduzioni ed interpretariato, dell'informatica e telecomunicazioni, a quelle sociale-consolare, commerciale, della cooperazione allo sviluppo, della promozione culturale.

2. Le dotazioni organiche del personale della carriera diplomatica, delle qualifiche dirigenziali e delle qualifiche funzionali sono stabilite nelle tabelle 1, 2 e 3. Alla ripartizione tra i profili professionali delle dotazioni organiche di ogni qualifica funzionale si provvede con decreto del Ministro, sentiti il consiglio di amministrazione e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale del Ministero.

3. Il personale di cui al comma 1 esercita le funzioni inerenti al grado, tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 19, alla qualifica o al profilo professionale cui appartiene. Al personale in servizio all'estero possono essere affidati temporaneamente, in rapporto a specifiche e motivate esigenze di servizio a carattere straordinario, funzioni diverse da quelle del grado, qualifica o profilo professionale di appartenenza.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 18.

(Personale dei ruoli del Ministero degli affari esteri: qualifiche, dotazioni organiche e funzioni)

1. *Identico:*

a) dagli appartenenti alla carriera diplomatica di cui alla tabella 1, allegata alla presente legge;

b) dai dirigenti di cui alla tabella 2, allegata alla presente legge;

soppressa

c) dagli appartenenti alle qualifiche funzionali di cui alla tabella 3, allegata alla presente legge, inquadrati ai sensi della normativa vigente in profili professionali correlati ad aree professionali corrispondenti ai compiti istituzionali del Ministero.

2. Alla ripartizione tra i profili professionali delle dotazioni organiche di ogni qualifica funzionale si provvede con decreto del Ministro, sentiti il consiglio di amministrazione e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale del Ministero.

3. Il personale di cui al comma 1 esercita le funzioni inerenti al grado, tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 22, alla qualifica o al profilo professionale cui appartiene. Al personale in servizio all'estero possono essere affidati temporaneamente, in rapporto a specifiche e motivate esigenze di servizio a carattere straordinario, funzioni diverse da quelle del grado, qualifica o profilo professionale di appartenenza.

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 16.

(*Avvicendamenti*)

1. I funzionari della carriera diplomatica prestano servizio presso l'Amministrazione centrale e, dopo periodi di servizio non inferiori a due anni nè superiori a quattro anni, sono destinati a ricoprire posti in organico presso uffici all'estero. Il servizio all'estero non può superare un periodo di otto anni consecutivi, detratte le interruzioni nel servizio tra sede e sede. I funzionari predetti non possono essere trasferiti da una ad altra sede all'estero oppure richiamati al Ministero prima che siano trascorsi due anni dalla data di assunzione delle funzioni, salvo soppressione del posto di organico o altro grave motivo, e devono essere trasferiti entro sei mesi dal compimento di un quadriennio nello stesso luogo.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai dirigenti amministrativi, salvi i periodi massimi di prestazione del servizio presso l'Amministrazione centrale e gli uffici all'estero, che sono rispettivamente aumentati e ridotti a sei anni.

3. Avuto riguardo alla natura dei compiti che il Ministero è chiamato ad assolvere, la norma sull'avvicendamento per esigenze di servizio si applica, altresì, al personale delle qualifiche funzionali. I relativi criteri e modalità di attuazione sono stabiliti in sede di contrattazione decentrata, nel quadro delle norme sulla condotta della negoziazione previste dagli accordi derivati dalla legge 29 marzo 1983, n. 93, secondo un principio di tendenziale armonizzazione con le disposizioni di cui al comma 1, indipendentemente da verifiche dei carichi di lavoro e delle situazioni attinenti agli organici degli uffici all'estero.

4. Per specifiche esigenze di servizio o per altre gravi e motivate ragioni, il Ministro può disporre deroghe alle disposizioni del presente articolo, sentiti, per i capi di rappresentanza diplomatica e per i funzionari di cui all'articolo 16, commi primo e

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 19.

(*Avvicendamenti*)

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, il Consiglio dei ministri e, per il restante personale, il consiglio di amministrazione.

Art. 17.

*(Formazione professionale,
Istituto per il servizio diplomatico
e internazionale, funzionari internazionali)*

1. Il Ministero promuove ogni iniziativa volta a conseguire il più elevato livello di formazione, qualificazione e specializzazione del personale mediante l'organizzazione di corsi di carattere generale o specifico, nonché attraverso una appropriata rotazione del personale stesso in differenti posti o funzioni al Ministero ed all'estero.

2. La partecipazione ai corsi, che sono organizzati dall'Istituto per il servizio diplomatico e internazionale, è obbligatoria ed è valutata ai fini delle promozioni nella carriera diplomatica e, per tutto il personale, ad altri fini collegati con le esigenze di servizio, inclusi gli avvicendamenti.

3. Oltre al corso di formazione previsto dalla procedura di concorso per l'accesso alla carriera, per i funzionari della carriera diplomatica possono essere promossi corsi, comprendenti anche cicli formativi presso istituzioni nazionali, estere o internazionali:

a) per l'aggiornamento e la qualificazione professionale dei funzionari di grado inferiore a consigliere di ambasciata, anche ai fini dell'approfondimento delle specializzazioni conseguite durante il corso di formazione per l'accesso alla carriera o dell'acquisizione di specializzazioni richieste da sopravvenute esigenze di servizio;

b) per specifiche qualificazioni professionali di singoli funzionari, anche in vista della destinazione a posti all'estero cui siano collegate funzioni in settori di specializzazione diversi da quella posseduta.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 20.

*(Formazione professionale,
Istituto per il servizio diplomatico
e internazionale, funzionari internazionali)*

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. Il Governo è delegato ad emanare, con decreto avente valore di legge ordinaria,

(Segue: *Testo del Governo*)

4. In coordinamento con la Scuola superiore della pubblica amministrazione sono organizzati corsi di formazione e qualificazione per il personale delle qualifiche dirigenziali, con particolare riferimento alla destinazione al servizio all'estero. Il predetto personale può essere inviato presso enti, organizzazioni o istituti di studi specializzati per cicli di aggiornamento in materie connesse all'esercizio delle funzioni.

5. Il personale delle qualifiche funzionali segue, durante il periodo di prova o nel primo anno di servizio dopo la nomina in ruolo, corsi di formazione professionale, di lingue straniere e, ove previsto, di qualificazione, in relazione ai profili professionali. I corsi predetti, unitamente ad altri rivolti a sviluppare componenti professionali dei profili suscettibili di particolare qualificazione, possono essere promossi in coordinamento con la Scuola superiore della pubblica amministrazione. La partecipazione ai corsi per il personale delle qualifiche funzionali è valutata anche ai fini della destinazione all'estero.

6. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 25, sono stabiliti con decreto del Ministro, sentiti il comitato direttivo dell'Istituto per il servizio diplomatico e internazionale ed il consiglio di amministrazione, i criteri cui sono informati i corsi previsti dal presente articolo, inclusa la compatibilità con la prestazione del servizio negli uffici, nonché quelli per l'accertamento del profitto e la formulazione del giudizio, anche eventualmente mediante prove finali. Le spese per i corsi e per la

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme:

a) per l'organizzazione, in coordinamento con la Scuola superiore della pubblica amministrazione, di corsi, anche obbligatori, di formazione e qualificazione per il personale delle qualifiche dirigenziali del Ministero, incluso l'invio presso enti, organizzazioni o istituti di studi specializzati per cicli di aggiornamento in materie connesse all'esercizio delle funzioni, con particolare riferimento alla destinazione al servizio all'estero;

b) per l'organizzazione, in coordinamento con la Scuola superiore della pubblica amministrazione, di corsi per dirigenti di altre Amministrazioni operanti in settori di attività che hanno riflessi internazionali o destinati a prestare servizio all'estero quali esperti ai sensi dell'articolo 27.

5. *Identico.*

6. Fermo restando quanto disposto dal comma 4 del presente articolo e dall'articolo 28, sono stabiliti con decreto del Ministro, sentiti il comitato direttivo dell'Istituto per il servizio diplomatico e internazionale ed il consiglio d'amministrazione, i criteri cui sono informati i corsi previsti dal presente articolo, inclusa la compatibilità con la prestazione del servizio negli uffici, nonché quelli per l'accertamento del profitto e la formulazione del giudizio, anche eventualmente mediante prove finali. Le

(Segue: *Testo del Governo*)

partecipazione del personale sono a carico dell'Amministrazione.

7. Oltre ai corsi previsti dal presente articolo, l'Istituto per il servizio diplomatico e internazionale organizza iniziative programmate d'intesa con i singoli istituti universitari e post-universitari, oltre che con altre istituzioni culturali, rivolte a favorire in modo capillare la preparazione degli aspiranti al concorso-corso per l'accesso alla carriera diplomatica; corsi di formazione e informazione, inclusi quelli linguistici, in favore del personale non dipendente dal Ministero e dei familiari dei dipendenti dell'Amministrazione destinati all'estero; attività di formazione, promozione e assistenza in vista del reclutamento di cittadini italiani da parte di enti ed organizzazioni internazionali.

8. I cittadini italiani che abbiano prestato servizio per almeno tre anni presso organizzazioni internazionali possono partecipare ai pubblici concorsi, tenuto conto del titolo di studio e della qualificazione professionale acquisita, alle stesse condizioni previste per il personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche. Ove il Ministro ravvisi un interesse pubblico al conferimento a cittadini italiani di incarichi di alta responsabilità presso enti ed organizzazioni internazionali, può essere disposta, secondo le procedure dell'articolo 189 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, nell'ambito dei contingenti stabiliti ed entro un limite massimo di cinque unità, l'estensione dell'istituto dell'indennità integrativa a cittadini italiani non ricompresi tra i destinatari della norma medesima.

Art. 18.

(Ordinamento speciale della carriera diplomatica, concorso-corso per l'accesso)

1. Ai funzionari della carriera diplomatica è affidato il servizio delle relazioni con

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

spese per i corsi e per la partecipazione del personale sono a carico dell'Amministrazione.

7. *Identico.*

8. *Identico.*

Art. 21.

(Ordinamento speciale della carriera diplomatica, concorso-corso per l'accesso)

1. Ai funzionari della carriera diplomatica è affidato il servizio delle relazioni con

(Segue: *Testo del Governo*)

l'estero. La carriera diplomatica è carriera speciale che ha proprie attribuzioni di direzione e coordinamento, sia presso l'Amministrazione centrale che presso gli uffici all'estero, per l'esercizio delle funzioni che le competono sul piano dei rapporti internazionali, bilaterali e multilaterali, nei settori politico-diplomatico, consolare, economico-finanziario, commerciale, scientifico e tecnologico, sociale-migratorio, culturale, della stampa e dell'informazione, della cooperazione allo sviluppo.

2. Alla carriera diplomatica si accede esclusivamente al grado iniziale previo superamento di un concorso pubblico, che si articola in un concorso per esami e titoli ed in un corso di formazione. Il concorso comprende prove scritte ed orali atte a valutare la preparazione culturale e le qualità attitudinali del candidato.

3. Per l'ammissione al concorso sono richiesti la cittadinanza italiana, una età non superiore a trentadue anni ed il possesso del diploma di laurea, oltre ad una costituzione fisica che consenta di sopportare qualsiasi clima e sia esente da gravi imperfezioni. I posti messi a concorso sono ripartiti per specializzazioni. È richiesta la comprovata conoscenza di almeno due lingue straniere. Della riserva di posti prevista dall'articolo 20 della legge 11 luglio 1980, n. 312, fruisce anche, alle stesse condizioni, il personale dell'Amministrazione appartenente alle qualifiche dirigenziali e funzionali direttive. Le altre riserve di posti previste dalla legge valgono solo come titoli di preferenza a parità di merito.

4. I candidati, che conseguono l'idoneità al concorso, sono ammessi al corso di formazione per l'accesso alla carriera diplomatica, curato dall'Istituto per il servizio diplomatico e internazionale, con durata annuale, nell'ordine di graduatoria correlato a quanto disposto dal comma 3 e fino alla concorrenza dei posti messi a concorso

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

l'estero. La carriera diplomatica è carriera speciale che ha proprie attribuzioni di direzione e coordinamento, sia presso l'Amministrazione centrale che presso gli uffici all'estero, per l'esercizio delle funzioni che le competono sul piano dei rapporti internazionali, bilaterali e multilaterali, nei settori inerenti ai compiti di istituto del Ministero, previsti dall'articolo 1 e da altre pertinenti norme di legge.

2. *Identico.*

3. Per l'ammissione al concorso sono richiesti la cittadinanza italiana, una età non superiore a trentadue anni ed il possesso del diploma di laurea, oltre ad una costituzione fisica che consenta di sopportare qualsiasi clima e sia esente da gravi imperfezioni. I posti messi a concorso sono ripartiti per specializzazioni. È richiesta la comprovata conoscenza di almeno due lingue straniere. Il 20 per cento dei posti messi a concorso è riservato ai dipendenti civili dello Stato di qualifica non inferiore alla ottava. La specifica riserva per il personale dipendente dal Ministero prevista dall'articolo 20 della legge 11 luglio 1980, n. 312, è estesa alle qualifiche superiori e vale, a titolo preferenziale, nell'ambito della precitata riserva a favore dei dipendenti civili dello Stato. Le altre riserve di posti previste dalla legge valgono solo come titoli di preferenza a parità di merito.

4. I candidati che conseguono l'idoneità al concorso sono ammessi al corso di formazione per l'accesso alla carriera diplomatica, curato dall'Istituto per il servizio diplomatico e internazionale, con durata annuale, nell'ordine di graduatoria correlato a quanto disposto dal comma 3 e fino alla concorrenza dei posti messi a concorso.

(Segue: *Testo del Governo*)

aumentati di un quarto. I candidati che, pur conseguendo un giudizio di idoneità al termine del corso, non risultino vincitori possono accedere alla carriera diplomatica se i posti messi a concorso nel biennio successivo non siano integralmente ricoperti, prendendo posto dopo l'ultimo, in ordine di graduatoria, dei vincitori del concorso-corso in cui siano rimasti posti vacanti. Gli stessi candidati possono anche avvalersi di procedure specifiche promosse dal Ministero in vista dell'accesso a enti ed organizzazioni internazionali nei settori corrispondenti alle specializzazioni acquisite nel corso di formazione, nonchè per l'ammissione ai pubblici concorsi e ai corsi per l'accesso alla dirigenza statale.

5. I candidati dichiarati vincitori sono nominati segretari di legazione con decreto del Ministro, nell'ordine della graduatoria formata a conclusione del corso di formazione. Il periodo di frequenza del corso vale come periodo di prova per i candidati dichiarati vincitori del concorso-corso e nominati in ruolo ed è computato, a tutti gli effetti, compresi quelli della progressione economica, come anzianità di grado e di carriera e valutato come servizio prestato al Ministero. Ai candidati ammessi al corso spetta, per la durata dello stesso, l'assistenza sanitaria prevista per gli impiegati civili dello Stato. Se essi prestano il servizio militare di leva, o sono ad esso tenuti, ottengono, rispettivamente, la sospensione o il rinvio della prestazione del servizio stesso.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

5. *Identico.*

6. Al fine di consentire la consultazione su basi rappresentative del personale diplomatico in ordine a materie ricomprese nell'ordinamento speciale della carriera e ai criteri che sovrintendono al sistema di avanzamento, è istituita la commissione consultiva sul servizio diplomatico, composta, su base paritaria, da rappresentanti dell'Amministrazione e da membri eletti in rappresentanza del personale della carriera diplomatica.

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 19.

(*Gradi, specializzazioni, analisi valutative e avanzamenti*)

1. La carriera diplomatica si articola nei gradi stabiliti dalla tabella 1, allegata alla presente legge. I funzionari diplomatici esercitano le funzioni del grado in relazione a quanto previsto, per il servizio presso l'Amministrazione centrale, dalle pertinenti disposizioni della presente legge e, per quello presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, dalla tabella 4, fermo restando quanto disposto dall'articolo 11, comma 4, e dall'articolo 25, comma 1, lettera f).

2. La carriera diplomatica è costituita da un unico ruolo. I funzionari che la compongono possiedono specializzazioni per materia e per area geografica, acquisite nel corso di formazione per l'accesso alla carriera diplomatica o in corsi successivi. Le funzioni connesse alle specializzazioni debbono essere esercitate, secondo quanto previsto dal presente articolo, fino al grado di consigliere di legazione incluso.

3. Per l'avanzamento al grado superiore il funzionario diplomatico, oltre ad avere disimpegnato validamente le funzioni del proprio grado, deve possedere i requisiti professionali, intellettuali e di carattere necessari all'esercizio delle nuove funzioni. Per la promozione a scelta al grado di consigliere di ambasciata e le nomine ai gradi superiori, i predetti requisiti debbono essere posseduti in modo eminente in relazione alle funzioni di alta responsabilità da esercitare.

4. In sostituzione dei rapporti informativi di cui al testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, sono stabiliti e disciplinati processi di analisi

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 22.

(*Gradi, specializzazioni, analisi valutative e avanzamenti*)

1. La carriera diplomatica si articola nei gradi stabiliti dalla allegata tabella 1. I funzionari diplomatici esercitano le funzioni del grado in relazione a quanto previsto, per il servizio presso l'Amministrazione centrale, dalle pertinenti disposizioni della presente legge e, per quello presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, dalla tabella 4, allegata alla presente legge, fermo restando quanto disposto dall'articolo 14, comma 4, e dall'articolo 28, comma 1, lettera f).

2. La carriera diplomatica è costituita da un unico ruolo. I funzionari che la compongono possiedono specializzazioni per materia e per area geografica, acquisite, secondo quanto stabilito dal regolamento di cui all'articolo 28, anche in corsi successivi a quello di formazione per l'accesso alla carriera diplomatica. Le funzioni connesse alle specializzazioni debbono essere esercitate fino al grado di consigliere di legazione incluso, secondo quanto previsto dal presente articolo.

3. *Identico.*

4. *Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

valutative per i funzionari diplomatici di grado inferiore a consigliere di ambasciata, intesi a delineare, anche attraverso interviste di valutazione con gli interessati, articolati profili professionali e attitudinali.

5. Le promozioni a primo segretario di legazione sono conferite a ruolo aperto mediante scrutinio per merito comparativo, al quale sono ammessi i segretari di legazione che, oltre a possedere i requisiti prescritti, abbiano compiuto quattro anni di effettivo servizio nella carriera diplomatica. Le promozioni suddette decorrono, agli effetti giuridici ed economici, dalla data di compimento dell'anzianità minima prescritta per l'ammissione allo scrutinio.

6. Le promozioni a consigliere di legazione sono effettuate, una volta all'anno, mediante concorso per titoli di servizio effettuato da apposita commissione. Sono ammessi al concorso i primi segretari di legazione che, oltre a possedere i requisiti prescritti, abbiano: compiuto nove anni di servizio effettivo nella carriera diplomatica, di cui non meno di cinque nel grado; prestato negli uffici all'estero un periodo di servizio di quattro anni, di cui almeno due nell'esercizio di funzioni consolari e due nell'esercizio di funzioni della specializzazione; prestato servizio per almeno due anni presso il Ministero, ivi compreso il servizio militare eventualmente prestato dopo l'accesso alla carriera; trascorso almeno due anni nelle sedi di servizio particolare di cui all'articolo 25, comma 1, lettera a).

7. Le promozioni a consigliere di ambasciata sono effettuate a scelta due volte all'anno tra i consiglieri di legazione compresi per ordine di ruolo nei primi tre quinti dell'organico del grado, che, oltre a possedere i requisiti prescritti, abbiano: compiuto cinque anni di servizio effettivo nel grado; prestato, in aggiunta ai periodi di servizio previsti per la promozione a consigliere di legazione, un ulteriore periodo di almeno due anni negli uffici all'estero o presso l'Amministrazione centrale, anche

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

5. *Identico.*

6. Le promozioni a consigliere di legazione sono effettuate, una volta all'anno, mediante concorso per titoli di servizio, da apposita commissione. Sono ammessi al concorso i primi segretari di legazione che, oltre a possedere i requisiti prescritti, abbiano: compiuto nove anni di servizio effettivo nella carriera diplomatica, di cui non meno di cinque nel grado; prestato negli uffici all'estero un periodo di servizio di quattro anni, di cui almeno due nell'esercizio di funzioni consolari e due nell'esercizio di funzioni della specializzazione; prestato servizio per almeno due anni presso il Ministero, ivi compreso il servizio militare eventualmente prestato dopo l'accesso alla carriera; trascorso almeno due anni nelle sedi di servizio particolare di cui all'articolo 28, comma 1, lettera a).

7. *Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

non nel grado di appartenenza, nell'esercizio di funzioni della specializzazione.

8. Tutte le promozioni sono conferite con decreto del Ministro e, ad eccezione di quelle per concorso, sono effettuate su designazione della commissione di avanzamento, sentito il parere del consiglio di amministrazione, oppure su designazione del consiglio medesimo qualora, a seguito di motivato parere sfavorevole di quest'ultimo, il Ministro ritenga necessaria una nuova designazione.

9. Le nomine a ministro plenipotenziario di II e I classe e ad ambasciatore sono conferite con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro. Le nomine a ministro plenipotenziario di II classe sono effettuate tra i consiglieri di ambasciata che abbiano compiuto almeno tre anni di servizio effettivo nel grado. Alle nomine a ministro plenipotenziario di II e I classe si procede, a seguito del verificarsi di nuove vacanze e comunque almeno una volta all'anno, entro il limite dei posti disponibili.

Art. 20.

(*Trattamento economico*)

1. Ai candidati ammessi al corso di formazione per l'accesso alla carriera diplomatica è attribuito, per il periodo del corso, il trattamento economico del personale civile dello Stato appartenente alla qualifica funzionale immediatamente inferiore a quella apicale.

2. Gli stipendi dei funzionari della carriera diplomatica sono stabiliti sulla base dei parametri di cui alla tabella 5, allegata alla presente legge. Il trattamento economico relativo al parametro 100 è pari a quello del dirigente generale. Ferma restando tale equiparazione, ogni variazione del trattamento economico del dirigente generale si estende di diritto agli stipendi del personale indicato nella citata tabella secondo i

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

8. *Identico.*

9. *Identico.*

Art. 23.

(*Trattamento economico*)

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

rapporti in essa previsti. Si applicano la progressione per classi e anzianità periodiche di stipendio, il riconoscimento delle anzianità pregresse e ogni altro trattamento accessorio a carattere generale spettante ai funzionari civili dello Stato appartenenti alla dirigenza.

3. Ai funzionari diplomatici in servizio presso l'Amministrazione centrale compete un'indennità di servizio diplomatico e di rappresentanza, fissata nella misura del 50 per cento dello stipendio iniziale del grado di appartenenza. Nell'anzidetta misura essa è sostitutiva di ogni altra indennità attribuibile in base alle funzioni svolte.

Art. 21.

(Qualifiche dirigenziali)

1. L'accesso alla qualifica iniziale e a quelle superiori dei ruoli dirigenziali del Ministero è regolato dalla normativa generale vigente.

2. Ai dirigenti amministrativi in servizio presso l'Amministrazione centrale sono attribuiti i compiti di: predisposizione del bilancio, gestione dei capitoli di spesa e applicazione delle norme di contabilità; gestione e amministrazione dei beni di pertinenza dell'Amministrazione; attività giuridico-amministrativa attinente all'interpretazione, applicazione e predisposizione di norme di carattere amministrativo; organizzazione e funzionamento di servizi tecnici. In relazione alle suddette aree di attività, i dirigenti amministrativi sono preposti o assegnati alla Direzione centrale per il bilancio e gli affari generali amministrativi, a direzioni di settore, uffici o reparti. I dirigenti amministrativi con funzioni di consiglieri ministeriali di vario livello svolgono, per le aree funzionali suindicate, compiti di ispezione, vigilanza, consulenza, analisi e ricerca.

3. In servizio all'estero i dirigenti amministrativi esercitano le funzioni di cui alla legge 6 febbraio 1985, n. 15, e occupano i

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 24.

(Qualifiche dirigenziali)

1. L'accesso alla qualifica iniziale e a quelle superiori dei ruoli dirigenziali del Ministero, di cui alla allegata tabella 2, è regolato dalla normativa generale vigente.

2. Ai dirigenti amministrativi, di cui al quadro I della allegata tabella 2, in servizio presso l'Amministrazione centrale sono attribuiti i compiti di: predisposizione del bilancio, gestione dei capitoli di spesa e applicazione delle norme di contabilità; gestione e amministrazione dei beni di pertinenza dell'Amministrazione; attività giuridico-amministrativa attinente all'interpretazione, applicazione e predisposizione di norme di carattere amministrativo; organizzazione e funzionamento di servizi tecnici. In relazione alle suddette aree di attività, i dirigenti amministrativi sono preposti o assegnati alla Direzione centrale per il bilancio e gli affari generali amministrativi, a uffici o reparti. I dirigenti amministrativi con funzioni di consiglieri ministeriali di vario livello svolgono, per le aree funzionali suindicate, compiti di ispezione, vigilanza, consulenza, analisi e ricerca.

3. In servizio all'estero i dirigenti amministrativi esercitano le funzioni di cui alla legge 6 febbraio 1985, n. 15, occupando i

(Segue: *Testo del Governo*)

posti-funzione di cui alla tabella 2, secondo le corrispondenze in essa indicate. In particolare i dirigenti con funzioni di esperti svolgono attività di consulenza, supervisione e vigilanza sulla gestione del settore amministrativo-contabile dell'ufficio e, se in servizio in una rappresentanza permanente presso organizzazioni internazionali, possono anche essere incaricati dello studio dei problemi amministrativi e di bilancio delle organizzazioni stesse. Se in servizio con funzioni di commissari regionali, essi sono preposti ai servizi amministrativi decentrati, istituiti entro il limite massimo di venti, secondo le modalità previste dagli articoli 9 e 10 della legge 6 febbraio 1985, n. 15, e curano, nei confronti degli uffici operanti nell'area geografica di competenza, l'espletamento di attività di collaborazione e consulenza in materia amministrativo-contabile, il riscontro delle contabilità e altre attività di supporto, svolgendo altresì attività ispettiva nell'ambito dell'area geografica di competenza ed eventualmente di altre viciniori. In relazione a specifiche esigenze di servizio, essi possono essere incaricati della sovrintendenza ai servizi tecnici.

4. Per esigenze di servizio sulle quali il Ministro richiederà il parere del consiglio di amministrazione, ed avuto riguardo alla natura dei compiti che sono loro propri, ai dirigenti amministrativi possono essere conferite, nei limiti del 10 per cento dell'organico complessivo della dirigenza amministrativa, funzioni di direzione in uffici consolari di I categoria.

5. I dirigenti amministrativi possono prestare servizio all'estero in numero non superiore al 50 per cento della dotazione organica complessiva della dirigenza amministrativa.

Art. 22.

(*Qualifiche funzionali*)

1. Le dotazioni organiche previste dalla tabella 3 sono correlate all'adozione di

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

posti-funzione di cui alla allegata tabella 2. In particolare i dirigenti con funzioni di esperti svolgono attività di consulenza, supervisione e vigilanza sulla gestione del settore amministrativo-contabile dell'ufficio e, se in servizio in una rappresentanza permanente presso organizzazioni internazionali, possono anche essere incaricati dello studio dei problemi amministrativi e di bilancio delle organizzazioni stesse. Se in servizio con funzioni di commissari regionali, essi sono preposti ai servizi amministrativi decentrati, istituiti entro il limite massimo di venti, secondo le modalità previste dagli articoli 9 e 10 della legge 6 febbraio 1985, n. 15, e curano, nei confronti degli uffici operanti nell'area geografica di competenza, l'espletamento di attività di collaborazione e consulenza in materia amministrativo-contabile, il riscontro delle contabilità e altre attività di supporto, svolgendo altresì attività ispettiva nell'ambito dell'area geografica di competenza ed eventualmente di altre viciniori. In relazione a specifiche esigenze di servizio, essi possono essere incaricati della sovrintendenza ai servizi tecnici.

4. Per esigenze di servizio sulle quali il Ministro richiederà il parere del consiglio di amministrazione, ed avuto riguardo alla natura dei compiti che sono loro propri, ai dirigenti amministrativi possono essere conferite funzioni di direzione in uffici consolari di I categoria.

5. *Identico.*

Art. 25.

(*Qualifiche funzionali*)

1. Le dotazioni organiche previste dall'allegata tabella 3 sono correlate all'adozione

(Segue: *Testo del Governo*)

profili professionali specifici per il Ministero nelle aree professionali di cui all'articolo 15, comma 1, che riflettano peculiari fabbisogni funzionali dell'Amministrazione e consentano processi di accorpamento o fungibilità di talune attribuzioni, in connessione con la specificità del servizio all'estero.

2. L'accesso alle qualifiche funzionali del Ministero avviene, in relazione ai singoli profili professionali, mediante concorso pubblico per esami. Qualora si tratti di professionalità soggette agli avvicendamenti tra l'Amministrazione centrale e gli uffici all'estero, è richiesto, oltre alla comprovata conoscenza di almeno una lingua estera, il possesso di una costituzione fisica che permetta di sopportare qualsiasi clima.

3. I vincitori dei concorsi conseguono la nomina in prova. Il periodo di prova dura sei mesi ed è computato a tutti gli effetti come servizio di ruolo nella qualifica.

4. Il personale delle qualifiche funzionali inquadrato in profili professionali delle aree amministrative, inclusa quella della motorizzazione, presta servizio all'estero, tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 11, occupando i posti-funzione di cui alla tabella 6. Il personale appartenente ai profili professionali delle aree dell'informatica, delle telecomunicazioni e della cifra può essere destinato ad occupare posti di organico negli uffici all'estero, tenuto conto della tabella 6, secondo quanto disposto dal regolamento.

5. Per particolari esigenze di servizio, sulle quali il Ministro richiederà il parere del consiglio di amministrazione, il personale delle qualifiche funzionali direttive può occupare posti di vice console o di capo di vice consolato. Il personale della settima qualifica funzionale può, altresì, essere preposto alle agenzie consolari.

Art. 23.

(Personale assunto a contratto dagli uffici all'estero)

1. Il Ministero può assumere, nel limite complessivo di un contingente di 1.900

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

di profili professionali specifici per il Ministero nelle aree professionali di cui all'articolo 18, comma 1, che riflettano peculiari fabbisogni funzionali dell'Amministrazione e consentano processi di accorpamento o fungibilità di talune attribuzioni, in connessione con la specificità del servizio all'estero.

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. Il personale delle qualifiche funzionali inquadrato in profili professionali delle aree amministrative, inclusa quella della motorizzazione, presta servizio all'estero, tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 14, occupando i posti-funzione di cui alla tabella 6, allegata alla presente legge. Il personale appartenente ai profili professionali delle aree dell'informatica, delle telecomunicazioni e della cifra può essere destinato ad occupare posti di organico negli uffici all'estero, tenuto conto della stessa tabella 6, secondo quanto disposto dal regolamento.

5. *Identico.*

Art. 26.

(Personale assunto a contratto dagli uffici all'estero)

1. Per specifiche esigenze delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici conso-

(Segue: *Testo del Governo*)

unità, di cui non meno del 45 per cento con contratto regolato dalla legge locale e fino al 55 per cento con contratto regolato dalla legge italiana, personale a contratto per lo svolgimento di mansioni correlate alle specifiche esigenze di funzionamento delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari di I categoria, di livelli corrispondenti a quelli del personale del Ministero inquadrato nei profili professionali di qualifica non direttiva delle aree amministrative, inclusa quella della motorizzazione.

2. Il Governo è delegato ad emanare, con decreto avente valore di legge ordinaria, sentite anche le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale del Ministero, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme intese a disciplinare i criteri di assunzione e lo stato giuridico e retributivo del personale a contratto. Tenuto conto dei principi che regolano la legislazione in materia e dell'esigenza di apportare le necessarie innovazioni, le norme dovranno stabilire in particolare:

a) requisiti e modalità, improntati a pubblicità e selettività, per l'assunzione del personale a contratto mediante prove di esame da effettuarsi di norma presso gli uffici all'estero, salvo procedure semplificate per i contrattisti temporanei, non compresi nel contingente di cui al comma 1, e per ipotesi straordinarie di riassunzione presso altri uffici;

b) l'assetto giuridico, retributivo e previdenziale dei contratti non regolati dalla legge locale, tenuto conto dell'esigenza di

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

lari di prima categoria, l'Amministrazione degli affari esteri può assumere personale a contratto di cittadinanza straniera o anche italiana purchè residente nel Paese da almeno tre anni. Il contingente complessivo di detto personale non può superare le 1.900 unità.

2. Le assunzioni sono effettuate direttamente dagli uffici all'estero previa autorizzazione del Ministero.

3. L'assunzione di personale di cittadinanza italiana è consentita solo in caso di indisponibilità di personale di ruolo e per mansioni per le quali non sia previsto un pubblico concorso e comunque solo per Paesi da individuarsi all'inizio di ogni anno con decreto del Ministro di concerto con il Ministro del tesoro.

4. Il Governo è delegato ad emanare, con decreto avente valore di legge ordinaria, sentite anche le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale del Ministero, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme che adeguino la legislazione in materia per quanto attiene:

a) i requisiti e le modalità, improntati a pubblicità e selettività, per l'assunzione del personale a contratto mediante prove di selezione da effettuarsi di norma presso gli uffici all'estero;

b) l'assetto giuridico, retributivo e previdenziale dei contratti non regolati dalla legge locale, tenuto conto dell'esigenza di

(Segue: Testo del Governo)

favorire, anche in rapporto alle situazioni locali, opportuni raccordi o armonizzazioni con quello del personale di ruolo delle qualifiche funzionali in servizio all'estero;

c) il regime integrativo dei contratti regolati dalla legge locale, da definirsi anche attraverso il ricorso, qualora necessario, agli istituti previsti per la lettera b);

d) disposizioni atte a disciplinare gli sviluppi del regime contrattuale, anche in rapporto a modifiche di cittadinanza;

e) requisiti e modalità di accesso del personale a contratto, attraverso procedure concorsuali specifiche, ad aliquote di posti riservati nei ruoli delle qualifiche funzionali del Ministero.

Art. 24.

(Esperti)

1. Il Ministero può utilizzare nelle rappresentanze diplomatiche, negli uffici consolari e negli istituti italiani di cultura, e in casi particolari anche negli uffici centrali, per l'espletamento di incarichi che richiedano specifiche competenze tecniche, ai quali non si possa sopperire con personale dipendente

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

favorire, anche in rapporto alle situazioni locali, opportuni raccordi o armonizzazioni con quello del personale di ruolo delle qualifiche funzionali in servizio all'estero, nonché di altro personale a contratto assunto in base a particolari disposizioni di legge;

c) il regime integrativo dei contratti regolati dalla legge locale, da definirsi anche attraverso il ricorso, qualora necessario, a quanto previsto per la lettera b);

soppressa

d) l'individuazione delle mansioni contrattuali, anche con riferimento ai livelli di qualifica del personale del Ministero inquadrato nei profili professionali;

soppressa (collocata, in diversa formulazione, nel comma 4 dell'articolo 31 del testo proposto dalla Commissione)

e) i criteri e le modalità per la ripartizione delle unità del contingente del personale di cui al comma 1 al fine delle autorizzazioni all'assunzione da parte degli uffici all'estero, anche in relazione al loro regime giuridico rispetto alla legge italiana e a quella locale, tenuto conto della collocazione degli uffici stessi nelle diverse aree geografiche, con riguardo prioritario alle esigenze linguistiche ed a quelle connesse alle condizioni ambientali.

Art. 27.

(Esperti)

1. Per l'espletamento di incarichi che richiedano specifiche competenze tecniche, ai quali non possa sopperire con personale da esso dipendente, il Ministero può utilizzare nelle rappresentanze diplomatiche e negli uffici consolari e, in casi particolari, anche negli uffici centrali,

(Segue: *Testo del Governo*)

dal Ministero stesso, esperti tratti da personale dello Stato o di enti pubblici con qualifiche dirigenziali o direttive.

(V., in analoga formulazione, il comma 7 del presente articolo).

(V., in identica formulazione, il comma 8 del presente articolo).

2. Qualora per i suddetti incarichi all'estero non possa farsi ricorso agli esperti di cui al comma 1, il Ministero può utilizzare persone estranee alla Pubblica amministrazione, purchè di notoria qualificazione nelle materie connesse con le funzioni che sono destinate a svolgere. Le persone predette devono essere in possesso della cittadinanza italiana, in età compresa tra i trenta ed i sessanta anni e godere di costituzione fisica idonea ad affrontare il clima della sede cui sono destinate. All'atto dell'assunzione dell'incarico, le persone predette prestano promessa solenne ai sensi dell'articolo 11 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. L'incarico non crea aspettativa di impiego stabile nè dà diritto, alla scadenza, ad indennizzo o liquidazione di alcun genere.

3. L'esperto inviato in servizio presso un ufficio all'estero, a norma dei commi 1 e 2, occupa un posto istituito, sentito il consiglio di amministrazione, in corrispondenza, anche ai fini del trattamento economico, a quello di primo segretario, consigliere o primo consigliere, ovvero di console aggiunto o console generale aggiunto, ed assume *in loco* la qualifica di addetto per il settore di sua competenza.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

esperti tratti da personale dello Stato o di enti pubblici con qualifiche dirigenziali o direttive. Il numero dei suddetti esperti non può essere superiore a centosessanta.

2. Con decreto del Ministro, di concerto con i Ministri interessati, sentito il consiglio di amministrazione, possono essere stabiliti contingenti di esperti destinati a operare nelle rappresentanze diplomatiche e negli uffici consolari nei settori della cooperazione scientifica, agricola, finanziaria e valutaria, doganale, del lavoro od in altri settori per i quali se ne riscontri la necessità. Un contingente di quindici unità è riservato agli esperti linguistici destinati a operare all'estero.

3. *Identico.*

Soppresso (*Collocato, in analoga formulazione, quale comma 5 del presente articolo*).

(Segue: *Testo del Governo*)

4. Per gli esperti in servizio all'estero si osservano le disposizioni degli articoli 25, primo comma, lettera *a*), 142, 143, 147 e 148 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, in quanto compatibili, e le disposizioni relative al trattamento economico all'estero per essi previste.

5. Gli incarichi di cui al presente articolo sono conferiti con decreto del Ministro, sentito il consiglio di amministrazione, di concerto con il Ministro del tesoro e, per il personale di altre amministrazioni o di enti pubblici, anche con il Ministro competente o vigilante. Gli incarichi hanno durata biennale. Alla stessa persona possono essere conferiti più incarichi purchè, nel complesso, non superino i sei anni e, se interrotti da un intervallo almeno biennale, i dieci anni.

(V., in analoga formulazione, il comma 4 del presente articolo).

6. Gli esperti tratti dal personale dello Stato sono collocati fuori ruolo con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti.

7. Gli esperti che il Ministero può utilizzare a norma del presente articolo non possono, complessivamente, superare il numero di centosessanta.

8. Con decreto del Ministro, di concerto con i Ministri interessati, sentito il consiglio di amministrazione, possono essere stabiliti

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Soppresso (*Collocato, in analoga formulazione, quale comma 6 del presente articolo*).

4. *Identico.*

5. L'esperto inviato in servizio presso un ufficio all'estero, a norma dei commi 1, 2 e 3, occupa un posto istituito, sentito il consiglio di amministrazione, in corrispondenza, anche ai fini del trattamento economico, a quello di primo segretario, consigliere o primo consigliere, ovvero di console aggiunto o console generale aggiunto, ed assume *in loco* la qualifica di addetto per il settore di sua competenza.

6. Per gli esperti in servizio all'estero si osservano le disposizioni dell'articolo 28, comma 1, lettera *a*), della presente legge, nonché degli articoli 142, 143, 147 e 148 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, in quanto compatibili, e le disposizioni relative al trattamento economico all'estero per essi previste.

7. *Identico.*

Soppresso (*Collocato, in analoga formulazione, quale secondo periodo del comma 1 del presente articolo*).

Soppresso (*Collocato, in identica formulazione, quale comma 2 del presente articolo*).

(Segue: *Testo del Governo*)

contingenti di esperti destinati a operare nelle rappresentanze diplomatiche e negli uffici consolari nei settori della cooperazione scientifica, agricola, finanziaria e valutaria, doganale, del lavoro od in altri settori per i quali se ne riscontri la necessità. Un contingente di quindici unità è riservato agli esperti linguistici destinati a operare all'estero.

9. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al personale comandato o collocato fuori ruolo presso il Ministero in virtù di altre disposizioni nè a quello inviato all'estero in missione temporanea.

Art. 25.

(*Norme regolamentari*)

1. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera *d*), della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il consiglio di amministrazione, si provvede a determinare:

a) i criteri di identificazione delle sedi disagiate e particolarmente disagiate, incluse le sedi di servizio particolare, nonché gli effetti della prestazione del servizio in tali sedi per quanto attiene al trattamento di quiescenza e agli avvicendamenti;

b) l'organizzazione, l'articolazione strutturale e l'autonomia funzionale e amministrativa dell'Istituto per il servizio diplomatico e internazionale;

c) l'organizzazione del concorso-corso per l'accesso alla carriera diplomatica;

d) la disciplina delle analisi valutative per i funzionari diplomatici e le loro incidenze sugli avanzamenti e sugli avvicendamenti;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

8. *Identico.*

9. Restano ferme le normative previste dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e dalla legge 22 dicembre 1990, n. 401, con i relativi contingenti aggiuntivi, rispettivamente previsti dall'articolo 11 e dagli articoli 14, commi 6 e 7, e 16 dei citati provvedimenti.

Art. 28.

(*Norme regolamentari*)

1. *Identico:*

a) identica;

b) identica;

c) identica;

d) identica;

(Segue: *Testo del Governo*)

e) le modalità e le condizioni per la destinazione di funzionari diplomatici a coprire posti all'estero, cui corrispondono funzioni del grado immediatamente superiore, di cui alla tabella 4, nelle sedi di servizio particolare;

f) la identificazione, i criteri di acquisizione e le modalità di impiego delle specializzazioni dei funzionari di grado inferiore a consigliere d'ambasciata;

g) le modalità di svolgimento delle promozioni ai vari gradi della carriera diplomatica;

h) i requisiti richiesti per la preposizione a uffici consolari di I categoria di dirigenti amministrativi e di personale delle qualifiche funzionali direttive, nonché il limite massimo di posti di vice console o capo di vice consolato attribuibili al personale delle qualifiche funzionali direttive;

i) i criteri e le modalità, da stabilirsi di concerto con il Dipartimento per la funzione pubblica, per lo svolgimento dei concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali e ai profili professionali.

Art. 26.

(Indennità di servizio all'estero)

1. L'indennità di servizio è costituita: dall'indennità base di cui alla tabella 19 allegata al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, integrata dalla tabella B allegata alla legge 6 febbraio 1985, n. 15; dalle maggiorazioni o riduzioni relative ai singoli uffici determinate secondo i coefficienti parziali espressi in percentuali delle indennità base per ogni posto-funzione all'estero, di cui all'allegata tabella 7, e secondo coefficienti di sede da

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

e) le modalità e le condizioni per la destinazione di funzionari diplomatici a coprire posti all'estero, cui corrispondono funzioni del grado immediatamente superiore, di cui all'allegata tabella 4, nelle sedi di servizio particolare;

f) *identica*;

g) *identica*;

h) *identica*;

i) i criteri e le modalità, da stabilirsi di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, per lo svolgimento dei concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali e ai profili professionali;

l) la composizione della commissione consultiva sul servizio diplomatico, ivi comprese le modalità di elezione dei rappresentanti del personale della carriera diplomatica, nonché le regole di funzionamento e l'ambito entro il quale la commissione può formulare pareri e proposte.

Art. 29.

(Indennità di servizio all'estero)

1. L'indennità di servizio all'estero è costituita: dall'indennità base di cui alla tabella 19 allegata al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, integrata dalla tabella B allegata alla legge 6 febbraio 1985, n. 15; dalle maggiorazioni o riduzioni relative ai singoli uffici determinate secondo i coefficienti parziali espressi in percentuali delle indennità base per ogni posto-funzione all'estero, di cui alla tabella 7 allegata alla presente legge, e secondo

(Segue: *Testo del Governo*)

fissarsi con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la Commissione di cui al comma 4. Qualora ricorrano esigenze particolari possono essere fissati coefficienti di sede differenti per i singoli posti di organico di uno stesso ufficio.

2. L'indennità di servizio è aumentata del 20 per cento a favore del personale coniugato il cui coniuge non eserciti attività lavorativa. Tale aumento non compete nei casi di nullità, annullamento, separazione giudiziale o consensuale omologata, cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonchè nei casi di provvedimenti di separazione o scioglimento del matrimonio pronunciati da giudice straniero, anche se non deliberati.

3. All'impiegato capofamiglia coniugato spetta per ogni figlio a carico un aumento dell'indennità di servizio all'estero pari al 5 per cento di quella corrispondente al posto-funzione, effettivo o ipotetico, di primo segretario nella stessa sede. Al personale non coniugato e a quello che si trovi nelle situazioni elencate al comma 2 spetta, per ogni figlio a carico, un aumento dell'indennità di servizio all'estero pari al 7 per cento di quella corrispondente al posto-funzione, effettivo o ipotetico, di primo segretario nella stessa sede. Gli aumenti spettanti all'anzidetto personale di cui al comma 2 sono corrisposti al genitore affidatario, se diverso da quello cui l'aumento compete.

4. La commissione permanente di finanziamento, nominata con decreto del Ministro, è composta dal Ministro, dal direttore generale del personale e dell'amministrazione, dall'ispettore generale del Ministero e degli uffici all'estero, dal direttore centrale per il bilancio e gli affari generali amministrativi, da due funzionari diplomatici o di qualifica dirigenziale, di cui uno della Direzione generale per il personale e l'amministrazione e uno della Direzione generale per le relazioni culturali, da un magistrato della Corte dei conti, dal direttore della Ragioneria centrale, da un dirigen-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

coefficienti di sede da fissarsi con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la commissione di cui al comma 4. Qualora ricorrano esigenze particolari possono essere fissati coefficienti di sede differenti per i singoli posti di organico di uno stesso ufficio.

2. L'indennità di servizio all'estero è aumentata del 20 per cento a favore del personale coniugato il cui coniuge non eserciti attività lavorativa. Tale aumento non compete nei casi di nullità, annullamento, separazione giudiziale o consensuale omologata, cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonchè nei casi di provvedimenti di separazione o scioglimento del matrimonio pronunciati da giudice straniero, anche se non deliberati.

3. All'impiegato coniugato spetta per ogni figlio a carico un aumento dell'indennità di servizio all'estero pari al 5 per cento di quella corrispondente al posto-funzione, effettivo o ipotetico, di primo segretario nella stessa sede. Al personale non coniugato e a quello coniugato cui non compete l'indennità di cui al comma 2 spetta, per ogni figlio a carico, un aumento dell'indennità di servizio all'estero pari al 7 per cento di quella corrispondente al posto-funzione, effettivo o ipotetico, di primo segretario nella stessa sede. Gli aumenti spettanti all'anzidetto personale di cui al comma 2 sono corrisposti al genitore affidatario, se diverso da quello cui l'aumento compete.

4. *Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

te della Ragioneria generale dello Stato, da un dirigente della Direzione generale del tesoro, da un dirigente del Dipartimento per la funzione pubblica.

5. Il presidente può chiamare a partecipare alle sedute della commissione, per consultazioni, anche funzionari di speciale competenza e può invitare rappresentanti delle organizzazioni sindacali, maggiormente rappresentative del personale del Ministero, a fornire elementi di valutazione in forma scritta o, eventualmente, orale.

6. Qualora sopravvengano necessità di carattere straordinario non previste sulla base dell'esame annuale della situazione generale delle indennità di servizio, e alle quali si debba far fronte con urgenza, la Commissione permanente di finanziamento formula proposte in ordine alle opportune integrazioni allo stanziamento di bilancio.

Art. 27.

(*Componenti aggiuntive del trattamento economico collegato al servizio all'estero*)

1. Il Governo è delegato ad emanare, con decreto avente valore di legge ordinaria, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme intese a definire e disciplinare le componenti del trattamento economico collegato al servizio all'estero che abbiano carattere aggiuntivo rispetto all'indennità personale. Le norme dovranno stabilire in particolare:

a) la strutturazione di componenti nuove o riqualficate, correlate agli oneri degli avvicendamenti, con specifico riferimento a: un'indennità di richiamo dall'estero, non superiore al 150 per cento dell'indennità di sistemazione; contributi per spese di abitazione dopo il richiamo dall'estero, correlati al parziale bonifico di interessi nei mutui contratti per l'acquisto della prima abitazione nella capitale; contributi al personale in servizio all'estero per le spese scolastiche dei figli, rapportati ad

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

5. *Identico.*

6. Qualora sopravvengano necessità di carattere straordinario non previste sulla base dell'esame annuale della situazione generale delle indennità di servizio all'estero, e alle quali si debba far fronte con urgenza, la commissione formula proposte in ordine alle opportune integrazioni allo stanziamento di bilancio.

Art. 30.

(*Componenti aggiuntive del trattamento economico collegato al servizio all'estero*)

1. *Identico:*

a) *identica;*

(Segue: *Testo del Governo*)

una percentuale dell'indennità di servizio mensile del primo segretario; contributi al personale richiamato in Italia dal servizio all'estero, limitatamente al primo biennio, per le spese scolastiche dei figli; un'indennità giornaliera per le missioni all'estero del personale del Ministero in servizio in Italia riaccordata all'indennità di servizio all'estero; il pagamento delle spese di viaggio e di trasporto degli effetti per il temporaneo rimpatrio di familiari in relazione a circostanze locali straordinarie;

b) la semplificazione e l'adeguamento delle altre componenti già previste dal precedente ordinamento, inclusi il trattamento economico spettante durante il congedo ordinario e straordinario, il pagamento, una volta all'anno, delle spese di viaggio per congedo in Italia anche per i familiari a carico, la disciplina relativa ai viaggi di trasferimento ed al trasporto degli effetti;

c) disposizioni sull'assistenza sanitaria nelle sedi caratterizzate da carenze di strutture sanitarie e ospedaliere che consentano convenzioni con istituti assicurativi o intese con altri Paesi, soprattutto comunitari, nonché sui criteri di stipulazione di convenzioni con istituti assicurativi per la tutela del personale, in servizio o in missione all'estero, e dei familiari a carico contro rischi connessi alle situazioni ambientali e di servizio locali.

2. L'Amministrazione promuove il raggiungimento di intese internazionali tendenti a disciplinare, su base di reciprocità, la prestazione di attività lavorative all'estero da parte dei coniugi del personale del Ministero in servizio negli uffici all'estero e negli istituti di cultura. La disposizione di cui all'articolo 17, comma 8, si estende ai coniugi di personale che abbia prestato servizio negli uffici all'estero, sempre che essi abbiano avuto residenza stabile per almeno tre anni nella sede estera, ai sensi dell'articolo 173, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

b) la semplificazione e l'adeguamento delle altre provvidenze già previste dal precedente ordinamento, inclusi il trattamento economico spettante durante il congedo ordinario e straordinario, il pagamento, una volta all'anno, delle spese di viaggio per congedo in Italia anche per i familiari a carico, la disciplina relativa ai viaggi di trasferimento ed al trasporto degli effetti;

c) *identica.*

2. L'Amministrazione promuove il raggiungimento di intese internazionali tendenti a disciplinare, su base di reciprocità, la prestazione di attività lavorative all'estero da parte dei coniugi del personale del Ministero in servizio negli uffici all'estero e negli istituti di cultura. La disposizione di cui all'articolo 20, comma 8, si estende ai coniugi di personale che abbia prestato servizio negli uffici all'estero, sempre che essi abbiano avuto residenza stabile per almeno tre anni nella sede estera, ai sensi dell'articolo 173, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 28.

(Norme transitorie sull'organizzazione e sul personale)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro, di concerto con i Ministri interessati, gli ispettorati di frontiera per gli italiani all'estero sono soppressi e le loro funzioni sono devolute a uffici di altre amministrazioni. Entro lo stesso termine il personale del Ministero addetto agli ispettorati è assegnato a uffici del Ministero o, su sua richiesta, alle amministrazioni alle quali siano attribuite funzioni degli ispettorati stessi.

2. Le nuove disposizioni contenute nell'articolo 19, commi 2, 5, 6, 7 e 9, si applicano unicamente al personale che acceda alla carriera diplomatica sulla base delle procedure di cui all'articolo 18, commi 3, 4 e 5. Si applicano in materia al personale della carriera diplomatica in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge le disposizioni del precedente ordinamento.

3. Le nuove disposizioni relative alla durata massima degli incarichi di esperto, di cui all'articolo 24, comma 5, si applicano agli esperti che assumono per la prima volta l'incarico dopo la data di entrata in vigore della presente legge.

4. Nel primo anno di applicazione della presente legge possono essere indetti concorsi riservati al personale inquadrato nelle qualifiche funzionali del Ministero per l'accesso a qualifiche superiori o ad aree professionali diverse da quelle di appartenenza, che siano motivati da esigenze funzionali di impiego e valorizzazione di particolari professionalità, anche in relazione agli sviluppi applicativi della normativa vigente sugli inquadramenti nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali, tenuto conto, altresì, dell'adozione dei profili professionali specifici per il Ministero. La identificazione dei concorsi, la

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 31.

(Norme transitorie sull'organizzazione e sul personale)

1. *Identico.*

2. Le nuove disposizioni contenute nell'articolo 22, commi 2, 5, 6, 7 e 9, si applicano unicamente al personale che acceda alla carriera diplomatica sulla base delle procedure di cui all'articolo 21, commi 3, 4 e 5. Si applicano in materia al personale della carriera diplomatica in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge le disposizioni del precedente ordinamento.

3. Le nuove disposizioni relative alla durata massima degli incarichi di esperto, di cui all'articolo 27, comma 4, si applicano agli esperti che assumono per la prima volta l'incarico dopo la data di entrata in vigore della presente legge.

4. Nel primo anno di applicazione della presente legge possono essere indetti concorsi riservati al personale inquadrato nelle qualifiche funzionali del Ministero per l'accesso a qualifiche superiori o ad aree professionali diverse da quelle di appartenenza, che siano motivati da esigenze funzionali di impiego e valorizzazione di particolari professionalità, anche in relazione agli sviluppi applicativi della normativa vigente sugli inquadramenti nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali, tenuto conto, altresì, dell'adozione di profili professionali specifici per il Ministero. La identificazione dei concorsi, la determina-

(Segue: *Testo del Governo*)

determinazione del numero dei posti riservabili per gli stessi, i requisiti di partecipazione e i criteri di espletamento saranno stabiliti con decreto del Ministro, sentito il consiglio di amministrazione, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica. Con le stesse modalità ed entro lo stesso periodo annuale di prima applicazione possono essere stabilite procedure di inquadramento in determinati profili professionali dei ruoli del Ministero di personale comandato o distaccato di altre amministrazioni, nonché procedure concorsuali specifiche per l'inquadramento, in via eccezionale, in profili professionali dei ruoli del Ministero di personale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, presti servizio a diverso titolo presso l'Amministrazione centrale da almeno un anno.

5. Anche in relazione a quanto disposto dal comma 4, il Ministero potrà procedere, nel primo anno di applicazione della presente legge, a bandire concorsi pubblici entro il limite massimo del 20 per cento dei posti disponibili negli organici di qualifica al momento della data di entrata in vigore della legge stessa.

6. Il personale delle qualifiche funzionali in servizio all'estero che, alla data di entrata in vigore della presente legge, occupi un posto-funzione diverso da quello previsto secondo le disposizioni della legge stessa può essere mantenuto nel posto ricoperto fino a tre anni, sempre che non sia istituito o si renda comunque disponibile nello stesso ufficio all'estero un posto-funzione corrispondente.

7. Le nuove disposizioni di cui all'articolo 26, comma 3, decorrono dal secondo anno di applicazione della presente legge. Il personale in servizio all'estero, che, per

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

zione del numero dei posti riservabili per gli stessi, i requisiti di partecipazione ed i criteri di espletamento saranno stabiliti con decreto del Ministro, sentito il consiglio di amministrazione, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica. Con le stesse modalità e entro il primo anno di applicazione della legge, verranno disciplinati requisiti e procedure di concorso specifici per aliquote di posti vacanti nei ruoli del Ministero riservate al personale a contratto di nazionalità italiana in servizio alla data del 1° gennaio 1991.

5. Fermo restando quanto stabilito dalla legge 22 dicembre 1990, n. 401, con le stesse modalità di cui al comma 4 del presente articolo, entro lo stesso periodo annuale di prima applicazione e, comunque, nel limite del 20 per cento dei posti vacanti, sono stabilite procedure di inquadramento in determinati profili professionali dei ruoli del Ministero di personale che, alla data del 1° gennaio 1991, abbia prestato servizio da almeno tre anni a titolo di comando o distacco da altre amministrazioni.

6. Anche in relazione a quanto disposto dai commi 4 e 5, il Ministero potrà procedere, nel primo anno di applicazione della presente legge, a bandire concorsi pubblici entro il limite massimo del 20 per cento dei posti disponibili negli organici di qualifica al momento della data di entrata in vigore della legge stessa.

7. *Identico.*

8. Le nuove disposizioni di cui all'articolo 29, comma 3, decorrono dal secondo anno di applicazione della presente legge. Il personale in servizio all'estero che, per

(Segue: *Testo del Governo*)

effetto delle disposizioni della presente legge, percepirebbe un'indennità personale inferiore, anche in ordine a singole componenti, a quella precedentemente in godimento, mantiene l'indennità più favorevole, finchè continui a prestare servizio nella stessa sede e per un periodo comunque non superiore a due anni.

8. Il personale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, svolga funzioni consolari di direzione o di collaborazione, senza rivestire la qualifica o essere in possesso dei requisiti richiesti dalla presente legge per lo svolgimento delle suddette funzioni, può essere mantenuto nel posto occupato per un periodo massimo di tre anni.

9. Con il regolamento di cui all'articolo 25 sono stabiliti opportuni raccordi tra le disposizioni della presente legge e le normative finora vigenti per il personale appartenente alle qualifiche ad esaurimento di ispettore generale e ispettore superiore della carriera direttiva amministrativa e per quello del ruolo speciale transitorio ad esaurimento di cui alla legge 30 giugno 1956, n. 775.

Art. 29.

(*Oneri finanziari*)

1. La spesa derivante dall'attuazione della presente legge è valutata in lire 329.994 milioni a regime.

2. All'onere relativo agli anni 1990, 1991 e 1992, valutato, rispettivamente, in lire 55.793 milioni, in lire 83.516 milioni e in lire 120.634 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1990, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Interventi vari di competenza del Ministero degli affari esteri, ivi compresi il riordinamento del Ministero, il potenziamento del servizio

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

effetto delle disposizioni della presente legge, percepirebbe un'indennità personale inferiore, anche in ordine a singole componenti, a quella precedentemente in godimento, mantiene l'indennità più favorevole, finchè continui a prestare servizio nella stessa sede e per un periodo comunque non superiore a due anni.

9. *Identico.*

10. Con il regolamento di cui all'articolo 28 sono stabiliti opportuni raccordi tra le disposizioni della presente legge e le normative finora vigenti per il personale appartenente alle qualifiche ad esaurimento di ispettore generale e ispettore superiore della carriera direttiva amministrativa e per quello del ruolo speciale transitorio ad esaurimento di cui alla legge 30 giugno 1956, n. 775, e successive modificazioni.

Art. 32.

(*Oneri finanziari*)

Identico.

(Segue: Testo del Governo)

diplomatico consolare ed i provvedimenti in campo sociale e culturale all'estero».

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 30.

(Abrogazione di norme;
materie non disciplinate dalla presente legge)

1. Restano in vigore le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, in quanto compatibili con la presente legge.

2. Resta fermo l'articolo 48, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Sono abrogati gli articoli 4 e 71 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, l'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e le norme incompatibili con la presente legge, inclusi in particolare il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 46 del 16 febbraio 1980, e successive modificazioni, e i quadri A, B, C e D della tabella II dell'allegato II al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

(V., in diversa formulazione, il comma 4 del presente articolo).

3. Fino alla data di entrata in vigore delle norme delegate e all'emanazione dei regolamenti e di altre pertinenti norme di esecuzione previsti dalla presente legge continuano ad applicarsi, per le materie che saranno così disciplinate, le disposizioni del precedente ordinamento.

4. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge si applicano le norme generali. Resta ferma l'applicazione

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 33.

(Materie non disciplinate
dalla presente legge, abrogazione di norme)

1. Restano in vigore le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, in quanto compatibili con la presente legge.

2. Resta fermo l'articolo 48, comma 5, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Le dotazioni organiche previste dalle tabelle A e B della legge 22 dicembre 1990, n. 401, per l'area della promozione culturale, mantengono carattere aggiuntivo rispetto a quelle delle tabelle 2 e 3 allegate alla presente legge.

(Collocato, in diversa formulazione, quale comma 5 del presente articolo).

3. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge si applicano le norme generali. Si applicano in particolare le disposizioni della legge 29 marzo 1983, n. 93, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché, nell'ambito proprio di applicazione, degli accordi da essa derivati.

4. *Identico.*

Soppresso (Collocato, in diversa formulazione, quale comma 3 del presente articolo).

(Segue: *Testo del Governo*)

delle disposizioni di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93, e, limitatamente al personale destinatario ed in correlazione con le norme della presente legge, degli accordi da essa derivanti.

(V., in diversa formulazione, il secondo periodo del comma 2 del presente articolo).

5. Il Governo è delegato ad emanare con decreto avente valore di legge ordinaria, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un testo unico delle disposizioni contenute nella legge stessa, di quelle che restano in vigore ai sensi del comma 1 e delle norme da emanarsi in forza di delega, apportando le modifiche necessarie per il migliore coordinamento delle diverse disposizioni.

Art. 31.

(*Entrata in vigore*)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

5. Sono abrogati gli articoli 4 e 71 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, l'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e le norme incompatibili con la presente legge, inclusi in particolare il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 1979, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 46 del 16 febbraio 1980, e successive modificazioni, i quadri A, B, C, D della tabella II dell'allegato II al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni.

6. *Identico.*

Art. 34.

(*Entrata in vigore*)

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

TABELLA 1
(prevista dall'articolo 15, comma 2)

CARRIERA DIPLOMATICA

Grado	Organico
Ambasciatore	25
Inviato straordinario e ministro plen. di I classe	75
Inviato straordinario e ministro plen. di II classe	132
Consigliere di ambasciata	280
Consigliere di legazione	337
Primo segretario di legazione e segretario di legazione ..	411
	<hr/>
	1.260

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

TABELLA 1

(*prevista dall'articolo 18, comma 1, lettera a*)

CARRIERA DIPLOMATICA

Identica.

(Segue: *Testo del Governo*)TABELLA 2
(prevista dall'articolo 15, comma 2)

TABELLA ORGANICA DEI DIRIGENTI

LIVELLO DI FUNZIONE	QUALIFICA	ORGANICO DI QUALIFICA	FUNZIONE
---------------------------	-----------	-----------------------------	----------

QUADRO I. - *Dirigenti amministrativi*

			Interno	Estero
C	Dirigente generale	5	Direttore centrale Direttore di settore Consigliere ministeriale	Commissario regionale capo Esperto amministrativo capo
D	Dirigente superiore	21	Direttore di settore Capo ufficio Consigliere ministeriale aggiunto	Primo commissario regionale Esperto amministrativo
E	Primo dirigente	44	Capo reparto Vice consigliere ministeriale	Commissario regionale Esperto amministrativo aggiunto

QUADRO II. - *Dirigenti per la ricerca storico-diplomatica*

D	Dirigente superiore	1	Esperto capo nella ricerca storico-diplomatica
E	Primo dirigente	1	Esperto superiore nella ricerca storico-diplomatica

QUADRO III. - *Dirigenti di biblioteca*

E	(1) Primo dirigente	1	Direttore della biblioteca
---	---------------------	---	----------------------------

QUADRO IV. - *Dirigente esperto in crittografia*

E	(1) Primo dirigente	1	Esperto capo in crittografia
---	---------------------	---	------------------------------

QUADRO V. - *Dirigente esperto in informatica*

D	Dirigente superiore	1	Esperto capo in informatica
E	Primo dirigente	2	Esperto superiore in informatica

QUADRO VI. - *Dirigente esperto in interpretariato e traduzioni*

D	Dirigente superiore	1	Esperto capo in interpretariato e traduzioni
E	Primo dirigente	1	Esperto superiore in interpretariato e traduzioni

(1) Dopo cinque anni di permanenza nella qualifica compete il trattamento economico del dirigente superiore.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

TABELLA 2

(prevista dall'articolo 18, comma 1, lettera b)

TABELLA ORGANICA DEI DIRIGENTI

Identica.

(Segue: *Testo del Governo*)

TABELLA 3
(prevista dall'articolo 15, comma 2)

TABELLA ORGANICA DELLE QUALIFICHE FUNZIONALI

	Organico
Nona qualifica funzionale	40
Ottava qualifica funzionale	175
Settima qualifica funzionale	620
Sesta qualifica funzionale	1.820
Quinta qualifica funzionale	2.900
Quarta qualifica funzionale	888
Terza qualifica funzionale	45
Seconda qualifica funzionale	12
	6.500

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

TABELLA 3

(prevista dall'articolo 18, comma 1, lettera c)

TABELLA ORGANICA DELLE QUALIFICHE FUNZIONALI

Identica.

(Segue: *Testo del Governo*)

TABELLA 4
(prevista dall'articolo 19, comma 1)

CARRIERA DIPLOMATICA
CORRISPONDENZA TRA GRADI E FUNZIONI ALL'ESTERO

Gradi	Funzioni
Ambasciatore	Capo di rappresentanza diplomatica
Inviato straordinario e ministro plenipotenziario di I classe	Capo di rappresentanza diplomatica. Ministro presso rappresentanza diplomatica
Inviato straordinario e ministro plenipotenziario di II classe	Capo di rappresentanza diplomatica. Ministro consigliere presso rappresentanza diplomatica (*). Capo di consolato generale di I classe
Consigliere di ambasciata	Capo di rappresentanza diplomatica (**). Primo consigliere presso rappresentanza diplomatica (*). Capo di consolato generale. Console generale aggiunto presso consolato generale di I classe (*)
Consigliere di legazione	Consigliere presso rappresentanza diplomatica (*). Console presso consolato generale di I classe (*). Capo di consolato di I classe
Primo segretario di legazione	Primo segretario presso rappresentanza diplomatica (*). Capo di consolato. Console aggiunto presso consolato generale di I classe o console presso consolato generale (*)
Segretario di legazione	Secondo segretario presso rappresentanza diplomatica (*). Capo di vice consolato. Primo vice console presso consolato generale di I classe o consolato generale (*)

(*) Anche per i settori di specializzazione. In tal caso la qualifica delle funzioni è integrata con la indicazione del settore di impiego.

(**) Limitatamente alle condizioni previste dall'articolo 11, comma 4.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

TABELLA 4

(prevista dall'articolo 22, comma 1)

CARRIERA DIPLOMATICA
CORRISPONDENZA TRA GRADI E FUNZIONI ALL'ESTERO

Identica.

(*) *Identica.*

(**) Limitatamente alle condizioni previste dall'articolo 14, comma 4.

(Segue: *Testo del Governo*)

TABELLA 5
(prevista dall'articolo 20, comma 2)

CARRIERA DIPLOMATICA
TRATTAMENTO ECONOMICO

Grado	Parametro
Ambasciatore	137
Inviato straordinario e ministro plenipotenziario di I classe	123
Inviato straordinario e ministro plenipotenziario di II classe	100
Consigliere di ambasciata	84
Consigliere di legazione	71
Primo segretario di legazione	60
Segretario di legazione	51

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

TABELLA 5

(prevista dall'articolo 23, comma 2)

CARRIERA DIPLOMATICA
TRATTAMENTO ECONOMICO

Identica.

(Segue: *Testo del Governo*)TABELLA 6
(prevista dall'articolo 22, comma 4)QUALIFICHE FUNZIONALI
CORRISPONDENZA TRA QUALIFICHE E FUNZIONI ALL'ESTERO

Qualifiche funzionali	Funzioni (*)
Nona qualifica	Commissario amministrativo capo
Ottava qualifica	Primo commissario amministrativo (**) Commissario amministrativo
Settima qualifica	Commissario amministrativo aggiunto (**) Vice Commissario amministrativo
Sesta qualifica	Cancelliere capo (**) Cancelliere principale
Quinta qualifica	Coadiutore superiore (**) Coadiutore principale
Quarta qualifica (***)	Commesso capo (**), autista capo (**) commesso, autista

(*) L'indicazione della funzione è integrata con quella dell'area professionale corrispondente al profilo di appartenenza.

(**) Il posto-funzione di livello più elevato è attribuito al personale in possesso di un'anzianità minima nella qualifica di undici anni, di cui almeno sei trascorsi in servizio all'estero e non meno di due al Ministero; i primi due dei predetti periodi sono ridotti rispettivamente a nove e a quattro anni per posti istituiti nelle sedi di servizio particolare di cui all'articolo 25, comma 1, lettera a). Per il personale delle aree dell'informatica e delle telecomunicazioni non è richiesta l'anzianità minima di servizio all'estero.

(***) I posti-funzione di autista capo e di autista sono attribuiti al personale appartenente ai profili dell'area della motorizzazione.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

TABELLA 6

(prevista dall'articolo 25, comma 4)

QUALIFICHE FUNZIONALI
CORRISPONDENZA TRA QUALIFICHE E FUNZIONI ALL'ESTERO

Identica.

(*) *Identica.*

(**) Il posto-funzione di livello più elevato è attribuito al personale in possesso di un'anzianità minima nella qualifica di undici anni, di cui almeno sei trascorsi in servizio all'estero e non meno di due al Ministero; i primi due dei predetti periodi sono ridotti rispettivamente a nove e a quattro anni per posti istituiti nelle sedi di servizio particolare di cui all'articolo 28, comma 1, lettera *a*). Per il personale delle aree dell'informatica e delle telecomunicazioni non è richiesta l'anzianità minima di servizio all'estero.

(***) *Identica.*

(Segue: *Testo del Governo*)TABELLA 7
(prevista dall'articolo 26, comma 1)COEFFICIENTI PARZIALI PER IL CALCOLO
DELLE INDENNITÀ DI SERVIZIO ALL'ESTERO

Posto-funzione	Coefficiente parziale
Capo di rappresentanza diplomatica	22,80%
Ministro presso rappresentanza diplomatica	43,89%
Capo di consolato generale di I classe	46,46%
Ministro consigliere	43,89%
Capo di consolato generale	46,46%
Primo consigliere o console generale aggiunto presso consolato generale di I classe	46,46%
Consigliere o console presso consolato generale di I classe o capo di consolato di I classe	46,46%
Capo di consolato	48,09%
Primo segretario o console presso consolato generale o console aggiunto presso consolato generale di I classe	48,09%
Capo di vice consolato	50,13%
Secondo segretario o primo vice console	50,13%
Vice console	52,83%
Agente consolare	55,30%
Esperto amministrativo capo o commissario regionale capo	46,46%
Esperto amministrativo o primo commissario regionale ..	46,46%
Esperto amministrativo aggiunto o commissario regionale	39,29%
Commissario amministrativo capo (*)	37,28%
Primo commissario amministrativo	37,27%
Commissario amministrativo	40,31%
Commissario amministrativo aggiunto	45,00%
Vice commissario amministrativo	47,92%
Cancelliere capo	53,73%
Cancelliere principale	55,65%
Coadiutore superiore	67,03%
Coadiutore principale	64,32%
Commesso capo e autista capo	76,47%
Commesso e autista	79,03%

(*) Indennità mensile lorda: lire 238.000.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

TABELLA 7

(prevista dall'articolo 29, comma 1)

COEFFICIENTI PARZIALI PER IL CALCOLO
DELLE INDENNITÀ DI SERVIZIO ALL'ESTERO

Identica.